



Regione Toscana

Seduta n. 205/VAS del 20.12.2019  
Determinazione n. 6/AC/2019

**NURV**

(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

**Progetto di Paesaggio “Leopoldine in Val di Chiana”**

- Rapporto Ambientale -

Proponente: Direzione Urbanistica e Politiche abitative - Settore Tutela e Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio

Autorità procedente: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità Competente: Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV della Regione Toscana

**Parere Motivato**

**Il NURV**

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.1295/2015 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n.4/2016, nella seduta del 20.12.2019, ai sensi dell'art.25 della LR 10/10, in qualità di autorità competente per la VAS

Presenti: Carla Chiodini, Antonella Bonini, Daniele Mazzotta, Stefania Moroni, Paolo Roberti, Graziella Ceravolo, Antongiulio Barbaro

Assenti: Renata Laura Caselli, Marco Masi, Emanuela Balocchini, Gennarino Costabile

## visti

- il d.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- la legge regionale 10/2010 recante "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";
- la legge regionale 65/2014 "Norme per il governo del territorio";

## premesse che

- Il Progetto di Paesaggio "Leopoldine in Val di Chiana" (di seguito PdP) costituisce attuazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) approvato con DCR 37/2015; il PIT-PPR prevede i progetti di paesaggio all'art.34 della Disciplina di Piano;
- Il PdP è redatto secondo le procedure di cui all'art.89 comma 2 della LR 65/10 ed è atto di governo del territorio ai sensi della medesima legge;
- Il PdP rientra nel campo di applicazione della LR 10/10 ed è soggetto a VAS ai sensi dell'art.5 comma 2 della LR 10/10;
- con nota prot. 0383456 del 15.10.2019 il proponente Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso al NURV, a tutti i soggetti con competenza ambientale e alle Direzioni regionali interessate, il provvedimento di adozione del PdP - BURT n.41 del 9.10.2019 - comprensivo degli allegati e del rapporto ambientale di VAS ai fini delle consultazioni di cui all' art. 25 della lr 10/10 che si concludono l'8.12.2019;
- con nota prot. 0392919 del 22/10/2019 il presidente del NURV ha comunicato ai componenti del NURV la pubblicazione in area riservata dei documenti di piano e del Rapporto ambientale di VAS ed ha fissato la scadenza del 18.12.2019 per eventuali osservazioni ai fini del perfezionamento dell'istruttoria da approvare in sede di NURV convocato per il giorno 20.12.2019;
- sono pervenute le seguenti osservazioni e contributi:
  1. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – ns. prot. 0451075 del 04.12.2019;
  - 2. Arpat – ns prot. 0458077 del 09/12/2019;
  - 3. Settore Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti – ns. prot. 0470889 del 18/12/2019;
  - 4. Settore Tutela della Natura e del Mare – ns prot. 0472043 del 18.12.2019

## esaminati

- i documenti messi a disposizione dal proponente, consultabili sul sito web della Giunta della Regione Toscana all'indirizzo: <http://store.regione.toscana.it/filedownload/DGR-1008-2019/DGR-1008-2019.zip> con particolare riferimento a:

**Allegati A:** QC 1 Schede del patrimonio edilizio esistente Leopoldine A

QC 2 Schede del patrimonio edilizio esistente Leopoldine B

**Allegati B:** P\_01 Relazione generale

P\_02 Norme Tecniche di Attuazione

**Allegati C:** Rapporto ambientale

Sintesi Non Tecnica

**Allegato D:** Relazione del Responsabile del procedimento

- le osservazioni e i contributi pervenuti dai componenti del NURV che risultano essere agli atti d'ufficio del NURV e che sono state considerate nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del

presente parere, per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, e che sono brevemente sintetizzati nella seguente tabella:

N.	Soggetto	Osservazione
1	AdB Appennino Settentrionale	<p>L'AdB evidenzia la necessità di verificare la coerenza del PdP con gli strumenti di pianificazione vigenti dell'Autorità di Bacino Distrettuale, richiamando gli specifici piani a cui far riferimento e le relative norme correlate del PGRA e del PGA del distretto dell'Appennino Settentrionale, Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Ombrone, Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno, Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno.</p> <p>In particolare sono richiamate le seguenti norme a cui far riferimento per le verifiche di coerenza :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Canale Maestro della Chiana appartiene al reticolo principale definito ai sensi del PGRA; le eventuali modifiche alle mappe delle aree a pericolosità da alluvione e del rischio possono essere condotte esclusivamente da questo ente, ai sensi dell'art. 14 della Disciplina di Piano;</li> <li>- ai sensi dell'art. 7 comma 3 delle norme del PGRA del Distretto dell'Appennino Settentrionale nelle aree a pericolosità da alluvione P3 non sono consentite previsioni di nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, previsioni di nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati;</li> <li>- gli artt. 8, 10 e 11 delle norme del PGRA dettano indirizzi per gli strumenti di governo del territorio.</li> <li>- gli articoli 15 e 19 dettano rispettivamente indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale e per le aree predisposte al verificarsi di venti intensi e concentrati (flash flood).</li> <li>- ai sensi della Norma 2, comma 1 del Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno le aree A, cioè le aree destinate agli interventi di Piano per la mitigazione del rischio idraulico, sono soggette a vincolo di in edificabilità assoluta. Fanno eccezione i casi di esclusione disciplinati al comma 2 della stessa Norma;</li> <li>- ai sensi degli articoli 9 e 10 delle Norme del Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno nelle aree insistenti su acquiferi con disponibilità inferiore (D3) alla ricarica, gli strumenti di governo del territorio possono prevedere nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee previa valutazione della sostenibilità del fabbisogno stimato;</li> <li>- ai sensi dell'art. 10 lettera h) del PAI del fiume Arno nelle aree classificate a pericolosità da frana molto elevata PF4 i nuovi interventi ammessi sono solo quelli relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico previa realizzazione degli interventi di bonifica del movimento franoso e previa acquisizione del parere di questa Autorità di Bacino;</li> <li>- ai sensi dell'art. 11 del PAI del fiume Arno i nuovi interventi nelle aree classificate a pericolosità da frana elevata PF3 sono consentiti previa realizzazione degli interventi di bonifica del movimento franoso e previa acquisizione del parere di questa Autorità di Bacino;</li> <li>- Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PFME) ed elevata (PFE) ricadenti nel bacino dell'Ombrone gli interventi ammessi sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 13 e 14 del PAI;</li> <li>- con riferimento al PGA si precisa che esso non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.</li> </ul>
2	Arpat	<p>Arpat evidenzia quanto segue in riferimento alle seguenti tematiche:</p> <p><b>CONTENUTI DEL PIANO</b></p> <p>Viene segnalata la discrepanza tra i riferimenti riportati nel RA a pag. 18 per l'INVARIANTE I - I CARATTERI IDROGEOMORFOLOGICI DEI BACINI IDROGRAFICI E DEI SISTEMI MORFOGENETICI (in cui si fa riferimento all'art. 6 delle NTA) ed i contenuti delle NTA (in cui tale l'argomento è riportato all'art. 5).</p> <p>La stessa situazione si riscontra per l'INVARIANTE II - I CARATTERI ECOSISTEMICI DEL PAESAGGIO e l'INVARIANTE IV - I CARATTERI MORFOTIPOLOGICI DEI PAESAGGI RURALI, e nell'Allegato A al RA sui riferimenti agli articoli delle NTA. E' opportuno che nel RA siano riportati riferimenti corretti.</p> <p><b>RECEPIMENTO delle OSSERVAZIONI relative alla FASE PRELIMINARE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riguardo all'osservazione n. 8 del NURV, si fa presente che il contesto della qualità dell'aria riferita all'ambito di studio sia sufficientemente rappresentato. Si segnala tuttavia che sono disponibili anche dati più aggiornati rispetto al 2015 relativi al Comune di Chiusi e Civitella in Val di Chiana. Si fa presente, inoltre, che in uno studio condotto da ARPAT circa la "valutazione dell'esposizione della popolazione al particolato: il caso dell'area sud-est della Toscana", a partire dai dati misurati dalla stazione Ar-Acropoli della Rete regionale di monitoraggio e dalle campagne indicative effettuate con autolaboratorio in alcuni siti della Valdichiana, è stata stimata la differenza del valore medio annuale di materiale particolato PM10 rispetto al sito fisso di Acropoli: tale differenza per la Valdichiana è risultata inferiore di 2 µg/m3;</li> <li>• riguardo all'osservazione n. 14 del NURV, riferita alla verifica di cui all'art. 10 delle NTA del PRQA, si ritiene appropriata l'analisi effettuata al paragrafo 3.1.6 <i>Aria e fattori Climatici</i> riguardante la valutazione in merito alle aree di superamento del materiale particolato PM10. Per quanto attiene le emissioni di ammoniaca NH3 riferite ad attività agricole ed allevamenti zootecnici, che peraltro costituisce anche uno dei precursori del PM10, e le emissioni di materiale particolato PM10 connesse alla pratica degli abbruciamenti degli sfalci e delle potature, si prende atto che non è prevista l'intensificazione delle attività agricole e</li> </ul>

zootecniche.

Si fa presente che a pag. 95 del RA è presente un errore in quanto la percentuale di incremento della popolazione dovrebbe esser dell'ordine del 5% (come peraltro indicato a pag. 85) e non dello 0,5%.

In relazione al paragrafo 3.3.4 *Aria e fattori Climatici* del RA si concorda che il rafforzamento del sistema dei percorsi ciclo-pedonali rappresenti un elemento di mitigazione sulla qualità dell'aria.

In relazione a paragrafo 4.5. *Valutazione della significatività dell'incidenza sui siti e relative misure di mitigazione* del RA (riferito ai siti Rete Natura 2000) si condividono gli accorgimenti proposti al fine di abbattere il materiale particolato all'interno delle aree di cantiere riferite alle attività di demolizione (bagnatura periodica delle superfici, pulitura delle ruote dei mezzi di trasporto e stabilizzazione delle piste di cantiere), che sarebbe utile estendere anche a tutto l'ambito di intervento del PdP;

- riguardo all'osservazione n. 15 del NURV, riferita alle acque e nello specifico alla richiesta di valutazione sui sistemi di fognatura e depurazione necessari, viene indicato che ne è stato tenuto conto nella Disciplina di Piano all'art.6. In realtà nell'art. 5 e nell'art. 6 sono presenti indicazioni in merito a fognatura e depurazione.

In generale riguardo a quanto riportato nelle NTA all'art.5 riguardo ai "caratteri idrogeomorfologici" (parte PRESCRIZIONI) si osserva che le prescrizioni sono poste in un linguaggio non chiaro, esprimendo concetti difficilmente quantificabili, come "l'impegno a non effettuare alterazioni di rilevante entità" e "Qualora dimostrate esigenze culturali richiedessero interventi in contrasto con il precedente impegno e qualora questi siano consistenti, senza chiarire nel seguito come i Comuni debbano valutare la rilevanza e la consistenza di tali entità.

Indicazioni in merito ai sistemi di fognatura e depurazione sono invece presenti nel RA (sottoparagrafo 3.3.1) sotto forma di misure per eliminare, mitigare o compensare gli effetti ambientali negativi e inserite nell'art. 10 c.1 lettera b) delle NTA.

Al riguardo vengono formulate le seguenti osservazioni, già segnalate da ARPAT in fase preliminare, non entrando però nel merito delle priorità li fissate:

- sia valutata l'opportunità di ricorrere, ove tecnicamente fattibile, a sistemi di trattamento acque a gestione consortile;

- è necessario che sia riportato nelle NTA e nel RA il riferimento alla normativa regionale di settore, consistente nella L.R. 20/2006 e Regolamento regionale n. 46/R/2008, piuttosto che alle Linee Guida ARPAT del 2005 citate nell'art.10 delle NTA, facendo presente nelle direttive ai Comuni che la scelta dei trattamenti appropriati cui sottoporre le acque reflue deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale;

- non è tuttavia specificato in che modo sarà verificata la messa in pratica di tali misure e ne sarà verificata l'efficacia. Si propone dunque di introdurre indicatori di monitoraggio a riguardo (si veda più avanti nelle osservazioni al sistema di monitoraggio).

In generale il RA indica che il presente PdP "definisce un sistema di direttive rivolte: - al Piano Regionale di Tutela della Qualità delle Acque per la definizione di un'ideale disciplina di tutela orientata a garantire la riduzione dell'inquinamento chimico delle acque, dovuto ai reflui industriali e civili e all'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura (pag. 18 e pag. 85) ma non è chiaro in pratica dove siano state fissate ed in cosa consistano tali direttive: all'art. 5 delle NTA riferito ai caratteri idrogeomorfologici le direttive riportate si rivolgono solo ai Comuni. Un accenno al Piano regionale di tutela è contenuto alle pagg. 3 e 6 dell'Allegato A al RA, dove è riportato un testo che non coincide con il testo delle NTA presentato (*Elaborato P\_02 Norme Tecniche di Attuazione - art. 19 L.R. 65/2014 - Giugno 2019*). Si ritiene necessario che sia chiarito l'argomento e quale sia il testo definitivo delle NTA, tenendo conto delle osservazioni contenute nel contributo ARPAT alla fase preliminare e nel presente contributo.

Sempre in merito agli scarichi, nella Parte IV del RA per i siti di Ponte a Buriano e Penna (pag. 146) e del Lago di Montepulciano (pag. 148) viene affermato che "Data la situazione di vulnerabilità dei corpi idrici si raccomanda il ricorso a parametri più restrittivi di quelli previsti dal Dlgs 152/2006 e dalla normativa correlata offerta dall'art. 24, comma 4, del Regolamento di attuazione: a tale riguardo si ritiene che debba essere chiarito a quale Ente sia indirizzata tale raccomandazione ed in quale atto dovrebbe concretizzarsi, nonché a quale Regolamento di attuazione venga fatto riferimento;

riguardo all'osservazione n. 16 del NURV, riferita alle acque e nello specifico alla zona vulnerabile ai nitrati, nel RA (pag. 8) è indicato che il PdP non prevede lo sviluppo delle attività agricole.

Tuttavia, secondo quanto riportato nelle NTA art. 9 c. 8 lettera i), tra le altre funzioni ammesse sugli edifici delle Leopoldine e sugli annessi vi e anche la funzione agricola e la vulnerabilità ai nitrati è indicata a pag. 42 del RA tra le componenti ambientali interessate (al proposito si veda quanto di seguito commentato in merito alla caratterizzazione del contesto ambientale).

Più avanti nel RA (pag. 94) viene affermato che "l'eventuale utilizzo a fini agricoli di edifici oggi in disuso non comporta l'utilizzo di nuovo suolo, dato che il suolo non artificializzato è coltivato pressoché nella sua interezza e non ci sono margini per mettere a coltura ulteriori appezzamenti di terreno oggi allo stato naturale.

Nelle NTA art. 7 c. 3 viene fatto cenno al rispetto di quanto previsto dal Programma di Azione obbligatorio per le zone vulnerabili ai nitrati di cui al Regolamento regionale n. 46/R/2008 per la gestione delle pratiche di fertilizzazione e degli effluenti di allevamento. Si veda quanto di seguito commentato sul Capo V delle NTA;

riguardo all'osservazione n. 17 del NURV, riferita al fabbisogno idrico, le indicazioni del NURV (ricorrere ove tecnicamente possibile a acquedotti consortili e di prevedere modalità costruttive di eventuali nuovi pozzi che garantiscano l'isolamento reciproco delle diverse falde) sono state riportate nel RA (sottoparagrafo 3.3.1) inserendole come misure per eliminare, mitigare o compensare gli effetti ambientali negativi e nell'art.



10 c. 1 lettera a) delle NTA, con l'indicazione di ridurre al massimo l'approvvigionamento tramite pozzi. Non è specificato però in che modo sarà verificata la messa in pratica di tali misure e ne sarà verificata l'efficacia. Si propone dunque di introdurre indicatori di monitoraggio a riguardo (si veda più avanti nelle osservazioni al sistema di monitoraggio).

In merito alla richiesta stima dei fabbisogni idrici, nel RA è solo riportata l'affermazione di *un maggior fabbisogno pari a circa il 5% dell'attuale capacità delle rete [...] Il maggior carico può essere agevolmente assorbito dalla società di gestione della risorsa idrica* (pagg. 85-86), non supportandola con una analisi sulla disponibilità idrica erogabile;

riguardo all'osservazione n. 18 del NURV, riferita al consumo di suolo:

• per i parcheggi di pertinenza degli edifici (art. 9 delle NTA) è prescritto l'uso di *materiali tali da garantire la permeabilità del suolo* ed è scritto, all'interno dei siti Rete Natura 2000 (art. 11 delle NTA), che non siano realizzate nuove strade di accesso né utilizzati materiali impermeabilizzanti per la riqualificazione di quelle esistenti ed è consentita *la realizzazione, con materiali non impermeabilizzanti, di percorsi a funzione didattica con punti di sosta*.

Al proposito si ricorda che la richiesta del NURV riguardava l'uso di materiale permeabile per la riqualificazione di strade esistenti, le piste ciclo-pedonali e le aree di sosta, non solo per le aree interne ai siti Rete Natura 2000, ma in generale per tutto l'ambito di intervento. A pag. 106 del RA, tra le misure di mitigazione, è comunque scritto che la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali deve avvenire senza produrre nuova impermeabilizzazione del suolo.

Dunque per fare chiarezza - anche per la successiva fase di recepimento e attuazione demandata ai Comuni - sarebbe utile che l'ambito di applicazione di tali indicazioni (solo all'interno di siti Rete Natura 2000 o in tutto l'ambito del PdP) sia chiarito nelle NTA;

• nelle prescrizioni riportate all'art.5 delle NTA viene affermato che *nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento della superficie coperta per quantità pari o superiori a 500 m2, dovranno essere previsti impianti di accumulo per l'immagazzinamento e il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate*. Vista l'entità molto elevata della taglia (ampliamenti superiori a 500 m2) e visto che nel RA (pag. 9) è indicato, con riferimento all'art. 9 delle NTA, che *il progetto consente limitati ampliamenti solo per gli annessi con caratteristiche architettoniche di minore pregio* tale prescrizione di fatto assume un'incidenza minimale. Una prescrizione che appare maggiormente rivolta alla raccolta ed al riuso delle acque meteoriche allo scopo di ridurre il fabbisogno aggiuntivo derivante dall'attuazione del PdP, con o senza consumo di suolo aggiuntivo, e quella prevista dall'art. 10 c. 1 lettera a) delle NTA: tale prescrizione richiede l'accumulo di acqua meteorica in cisterne e il riutilizzo per usi possibili, e tuttavia è prevista dalle NTA limitatamente alle sole attività turistiche. Ai fini del risparmio idrico sarebbe utile estendere tali accorgimenti a tutto l'ambito di intervento del PdP. Si veda quanto di seguito commentato sul Capo V delle NTA;

riguardo all'osservazione n. 20 del NURV, riferita alla manutenzione dei canali di bonifica, viene indicato che ne è stato tenuto conto nelle NTA all'art.6. Nel merito di quanto ivi indicato, si osserva che le prescrizioni fissate nel comma 6 dell'art. 6 sono riferite solo alle aree ricomprese all'interno del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità. Non è chiaro come l'obiettivo del presente PdP, declinato all'art. 6 delle NTA (*tutelare, riqualificare e valorizzare il corso del Fiume Arno, il denso reticolo idrografico della Val di Chiana, con articolare riferimento alle aree individuate come "corridoio ecologico fluviale da riqualificare" della Carta della Rete Ecologica del PIT*) sia stato declinato in azioni del PdP, almeno per le parti di territorio non ricomprese all'interno del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità.

Nel RA (pag. 85) è indicato che i Comuni potranno *promuovere un accordo di programma per il risanamento idraulico dell'area del PdP Leopoldine insieme all'Autorità di Distretto, a Regione Toscana (Settori Paesaggio, Ambiente, Difesa del Suolo ed Agricoltura) ed ARPAT finalizzato a porre obiettivi raggiungibili di riqualificazione idraulica*. La previsione di tale accordo di programma non è tuttavia citata né nelle NTA né nella Relazione Generale di Piano.

Indicazioni in merito a tale accordo sono invece riportate a pag. 4 dell'Allegato A al RA, dove è riportato un testo che non coincide con quello delle NTA presentato (*Elaborato P\_02 Norme Tecniche di Attuazione art. 19 L.R. 65/2014 - Giugno 2019*), e tale accordo è impostato in termini di previsione di misure incentivanti con obiettivi di riqualificazione idraulica e ambientale. Dovrebbe essere chiarito quale sia il testo definitivo delle NTA al riguardo, tenendo conto delle osservazioni contenute nel contributo ARPAT alla fase preliminare e nel presente contributo.

#### **RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI**

Per il rumore si suggerisce di correggere l'erronea indicazione relativa alla D.G.R. n. 857 del 21/10/2013 (riferita come D.C.R. a pag. 25, 37, 39 del RA).

#### **CARATTERIZZAZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE**

Si formulano le seguenti osservazioni:

- nella tabella di pag. 42 del RA le risorse idriche dovrebbero essere indicate come componenti interessate anche dal Tema 2 "Il Costruito";
- le emissioni di inquinanti in atmosfera e di gas ad effetto serra dovrebbero essere classificate tra le pressioni (piuttosto che nello stato, pag. 44);
- riguardo a quanto riportato per le risorse idriche, si osserva che non sono riportati dati relativi allo stato ecologico e chimico dei laghi; si rimanda al proposito al *link* già segnalato nel contributo ARPAT alla fase preliminare (Rif *Annuario dati ambientali 2018* ARPAT) e all'Annuario 2019 dei dati ambientali della Toscana, nel frattempo pubblicato, che rimanda anche ai dati più recenti disponibili, relativi al triennio 2016-2018;
- in merito ai dati relativi a zone vulnerabili ai nitrati si osserva che i dati riportati nel RA non risultano

completi in quanto sono riportate solo alcune delle stazioni presenti nella "Zona vulnerabile ai nitrati" di origine agricola "Chiana" (15 su 33); inoltre si segnala che i dati attualmente disponibili sono mediati sul periodo 2016-2018 (2012-2015 quelli riportati nel RA);  
infine i dati del RA non risultano commentati. Considerando tutti i valori disponibili, mediati sul periodo 2016-2018, si notano valori nettamente superiori rispetto a quelli dell'estratto riportato nel RA.  
Viene poi citato l'intervento previsto dal PAER adduzione, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua proveniente dall'invaso di Montedoglio per la Val di Chiana Senese e Aretina, per migliorare la gestione delle risorse idriche, ma non ne viene espresso lo stato di attuazione. Visto che tale intervento viene richiamato anche più avanti nel RA, nella trattazione degli effetti ambientali, sarebbe opportuno che tale indicazione venisse contestualizzata e indicati i tempi effettivi di messa in esercizio;

- in merito ai consumi idrici nel RA (pag. 53) e riportata una tabella con alcuni dati senza indicazione dell'anno o periodo di riferimento né unità di misura; i dati non risultano commentati;
- in merito a quanto riportato per il suolo – aree di cava, le informazioni contenute nel RA fanno riferimento al PRAER: si fa tuttavia presente che il Piano Regionale Cave è stato adottato ed è stato emesso il parere motivato di VAS del NURV in data 13/11/2019. A questo proposito si segnala che dalla documentazione cartografica fornita, relativa alla versione adottata del PRC (nota Regione Toscana prot. n. 379971 del 14/10/2019, prot. ARPAT n. 2019/76395) dunque non definitiva, confrontata con la posizione fornita delle Leopoldine nell'ambito del presente procedimento, pare che in taluni casi il perimetro di alcuni giacimenti contenga edifici delle Leopoldine: giacimento "Tempora" e "La Selvarella" in Comune di Sinalunga e giacimento "Catelaia" in Comune di Castiglion Fiorentino;
- in merito al suolo – siti interessati da procedimento di bonifica, i dati riportati nel RA si riferiscono solo al numero di siti presenti all'interno dei Comuni interessati, senza alcun riferimento alle Leopoldine. Gli atti che seguiranno al PdP dovranno tenere conto della presenza di tali siti;

in merito alla qualità dell'aria si propongono le seguenti integrazioni al quadro conoscitivo e si formulano le seguenti osservazioni:

◦ misurazione della qualità dell'aria: in relazione alla zonizzazione e classificazione effettuata dall'Autorità Competente (Regione) mediante la D.G.R. n. 964/2015 (Allegato C), è stata predisposta la rete regionale di misurazione della qualità dell'aria che, relativamente alla Zona Valdarno aretino e Valdichiana, individua tre stazioni di misurazione fisse. Viene riportata la tabella che mostra le stazioni di misurazione appartenenti alla zona in oggetto con l'indicazione dei parametri misurati in relazione all'Allegato V al D.Lgs. 155/2010. In riferimento al criterio di omogeneità all'interno delle zone di appartenenza definito dal D.Lgs. 155/2010, i dati rilevati dalla stazione di misurazione fissa di AR-Acropoli (urbana-fondo) possono fornire un quadro conoscitivo sufficiente a rappresentare lo stato della qualità dell'aria del territorio relativo all'area di studio Leopoldine – Val di Chiana. Le stazioni di fondo, piuttosto che essere interessate da una fonte di emissione prevalente, esprimono la sintesi di tutte le sorgenti che influenzano il sito di misura. In tal senso, i siti di fondo forniscono una misura di valenza più generale, meno dipendente dal contesto specifico in cui la misura stessa viene effettuata e per questo motivo la normativa sulla qualità dell'aria vi attribuisce particolare rilevanza, anche in relazione alla valutazione dell'effettiva esposizione della popolazione;

livelli di qualità dell'aria nella Zona del Valdarno aretino e Valdichiana: per quanto riguarda il contesto della qualità dell'aria nella zona Valdarno aretino e Valdichiana sono di seguito presentati i valori degli indicatori di biossido di azoto e materiale particolato (PM10 e PM2,5) rilevati dalla stazione fissa Arezzo-Acropoli nel periodo 2011-2018, comprensivi dei valori limite e dei valori delle soglie di valutazione (inferiore – SVI e superiore – SVS). Tale stazione, poiché riferita ad un contesto urbano di fondo, può rappresentare un elemento di valutazione indicativo di riferimento per altri contesti simili della Zona. I valori degli indicatori mostrati nelle tabelle sono conformi ai relativi valori limite fissati a tutela della salute umana. In particolare, le medie annuali dell'anno 2018 si attestano su valori largamente inferiori al limite.

Gli andamenti temporali delle medie annuali relativi al lungo periodo (2011- 2018) evidenziano una variabilità poco significativa dei valori di materiale particolato ed un andamento in leggera diminuzione per il biossido di azoto.

In merito alle soglie di valutazione relative all'indicatore della media annuale, nella prevalenza dei casi i valori risultano inferiori alla soglia di valutazione inferiore e compresi fra la soglia di valutazione inferiore e quella superiore per il materiale particolato (PM10-PM2,5);

in merito al campo elettromagnetico e all'inquinamento acustico si propongono le seguenti integrazioni al quadro conoscitivo e si formulano le seguenti osservazioni:

◦ campi elettromagnetici – sorgenti a radiofrequenza (telefonia cellulare – radiotv) : la documentazione presentata nel RA, in merito a questo tipo di sorgente elettromagnetica, fornisce una planimetria con riportata la posizione di tali impianti. In merito alle sorgenti a radiofrequenza non è ancora stata approvata da parte della Regione Toscana la delibera che prevede l'informatizzazione delle modalità di presentazione delle dichiarazioni al catasto regionale degli impianti (con obbligo di presentazione telematica); tale strumento consentirà in futuro un agevole accesso per i Comuni alle informazioni aggiornate sugli impianti presenti nel proprio territorio. Nella Tabella 1 (Allegato 1 al presente contributo) si riportano le informazioni, in base a quanto risulta agli atti del Settore Agenti Fisici Area Vasta Sud dell'Agenzia, per i vari impianti presenti nel territorio dei Comuni interessati dal progetto, per i quali nel corso degli anni è stata richiesta l'autorizzazione all'installazione da parte dei gestori, sia per telefonia cellulare che per banda larga-radiotv. L'elenco rappresenta le istanze/scia su cui l'Agenzia ha espresso il parere di competenza ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003. Non sempre i Comuni/SUAP trasmettono l'esito delle istanze/scia presentate dai gestori e sulle quali possono intervenire provvedimenti di diniego di altre Amministrazioni/Uffici (Sovrintendenza, Genio civile, Enti Parco, Comune stesso): pertanto si rimanda ai singoli Comuni, attraverso il proprio ufficio urbanistica/ufficio tecnico che ha esaminato le istanze/scia di cui sopra ed è a conoscenza del proprio territorio, verificare se tutte le installazioni indicate in tabella siano state realizzate e siano tuttora presenti.

Si precisa che - diversamente dalla normativa sugli elettrodotti - non esiste un vincolo alla edificabilità in vicinanza di infrastrutture di telecomunicazione RTV-SRB. Di norma, nei pareri emessi da ARPAT in base ai quali i Comuni rilasciano le autorizzazioni alla installazione/modifica degli impianti, gli edifici già censiti come "residenziali" sono stati analizzati dal punto di vista elettromagnetico: pertanto la conformità normativa è stata valutata anche per le Leopoldine oggetto del presente progetto, se regolarmente censite nella cartografia regionale e nelle planimetrie fornite nei progetti dai gestori. Viceversa, nei casi di cambio di destinazione d'uso "a residenziale" e/o "turistico ricettivo", alcuni edifici potrebbero non essere stati valutati sotto l'aspetto della conformità al D.P.C.M. 8/7/2003 che pertanto andrà approfondita per lo specifico caso nel momento in cui si materializza l'esigenza del suddetto cambio di destinazione d'uso.

Per quanto sopra, si propone di aggiornare la scheda anagrafica predisposta per ogni singola Leopoldina e pertinenze, inserendo la presenza di impianti SRB/RTV nel raggio di 100 m (necessaria in caso di cambio di destinazione d'uso dell'immobile e/o pertinenze esterne), corredando la scheda con il dato cartografico riportante la posizione della SRB.

◦ campi elettromagnetici a bassa frequenza – elettrodotti: la documentazione presentata nel RA, in merito a questo tipo di sorgente elettromagnetica, fornisce una planimetria con riportato l'andamento delle linee AT. Nel territorio dei Comuni interessati dal progetto risultano presenti diversi elettrodotti (linee e officine) ad AT. Nella successiva Tabella 2 sono riportate le linee, mentre in Tabella 3 le officine, per quanto e a conoscenza dell'Agenzia.

Tabella 2: elenco linee che attraversano l'ambito omogeneo delle Leopoldine.

codice tensione nome Gestore

23023 132 kV Ponticino - Badia Tedalda der. La Penna TERNA (ex RFI)

RFIF422 132 kV OLMO FS - OLMO FS ALL TERNA (ex RFI)

23012A1 132 kV CORTONA - FOIANO DELLA CHIANA AOT Firenze

RFIF421 132 kV PONTICINO FS - OLMO FS ALL TERNA (ex RFI)

23015A1 132 kV AREZZO "C" - CHIANA AOT Firenze

RFIF423 132 kV RIGUTINO FS - OLMO FS ALL TERNA (ex RFI)

23085A1 132 kV CHIANA - CORTONA AOT Firenze

23023C1 132 kV Ponticino - Badia Tedalda der. La Penna AOT Firenze

RFIF471 132 kV Farneta FS - Castiglion del Lago FS All. TERNA (ex RFI)

23892B1 132 kV CP San Savino - Foiano AOT Firenze

RFIF46 132 kV Montallese FS - Chiusi FS TERNA (ex RFI)

RFIF45 132 kV Camucia FS - Farneta FS TERNA (ex RFI)

23419B1 132 kV LEVANE - LA PENNA AOT Firenze

RFIF44 132 kV Rigutino FS - Montallese FS TERNA (ex RFI)

23420B1 132 kV LA PENNA - AREZZO "C" AOT Firenze

RFIF43 132 kV Arezzo Nord FS - Camucia FS TERNA (ex RFI)

22268C1 220 kV PIETRAFITTA 2 - AREZZO C. AOT Firenze

23421E1 132 kV La Penna - Bibbiena AOT Firenze

RFIF41 132 kV PONTICINO FS - AREZZO FS TERNA (ex RFI)

22270C1 220 kV S.BARBARA - AREZZO C AOT Firenze

23424A1 132 kV FOIANO - SERRE DI RAPOLANO AOT Firenze

23425E1 132 kV S.Giovanni V.no - Foiano AOT Firenze

23426C1 132 kV CHIUSI - PRUNETO AOT Firenze

23427B1 132 kV FOIANO DELLA CHIANA - VALIANO AOT Firenze

23428E1 132 kV Arezzo A - Arezzo C AOT Firenze

23429E1 132 kV Arezzo B - Arezzo C AOT Firenze

23430D1 132 kV CHIUSI - VALIANO AOT Firenze

nome comune gestore tipologia

OLMO FS AREZZO RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze Cabina utente

RIGUTINO FS AREZZO RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze Cabina utente

CORTONA CASTIGLION FIORENTINO

LA PENNA CIVITELLA IN VAL DI CHIANA ENEL-PRODUZIONE Centrale idroelettrica

CORTONA 2 CORTONA Terna Rete Italia S.p.A. Sottostazione o cabina primaria

FARNETA FS CORTONA RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze Cabina utente

CAMUCIA FS CORTONA RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze Cabina utente

FOIANO FOIANO DELLA CHIANA ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria

Sottostazione o cabina primaria

MONTE SAN SAVINO MONTE SAN SAVINO

MONTALLESE FS MONTEPULCIANO RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze Cabina utente

VALIANO MONTEPULCIANO ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria Sottostazione o cabina

Le infrastrutture di produzione e trasporto dell'energia comportano vincoli alla pianificazione per l'introduzione di fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/5/2008 nelle quali non sono possibili nuovi/ampliamenti di edifici che prevedano destinazioni con permanenza prolungata di persone. Il D.M. 29/5/2008 definisce al §4 dell'Allegato, la distanza di prima approssimazione (DPA) per ciascun elettrodotto in base alla tipologia:

- per le linee distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea, oltre la quale il campo di induzione magnetica è inferiore all'obiettivo di qualità di  $3 \mu T$  (D.P.C.M. 8/7/2003);
- per le cabine/officine: la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti/confini della

*cabina/officina che garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3  $\mu$ T (D.P.C.M. 8/7/2003).*  
Nello stesso paragrafo viene definita la fascia di rispetto, come lo spazio circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un livello del campo di induzione magnetica maggiore o uguale all'obiettivo di qualità di 3  $\mu$ T (D.P.C.M. 8/7/2003).  
Di seguito si fornisce un'indicazione dell'estensione massima della DPA per le linee a 132 kV e 220 kV ricadenti all'interno dell'ambito omogeneo delle Leopoldine (non risultano presenti elettrodotti a 380 kV):

- linea a 132 kV, DPA massima pari a 32 m per lato;
- linea a 220 kV, DPA massima pari a 36 m per lato.

Questi valori sono forniti direttamente dal gestore TERNA nell'ambito dei PdS annuali. Tuttavia, l'analisi dei tracciati delle linee AT evidenzia diversi affiancamenti di linee (comportando un allargamento della DPA), per cui è opportuno che i dati delle DPA degli elettrodotti AT insistenti sul territorio dell'ambito omogeneo delle Leopoldine siano richiesti direttamente ai gestori delle linee stesse.

Infine, in merito alla frase riportata a pag. 98 del RA, si fa presente che il campo elettromagnetico per un elettrodotto a 380 kV in doppia terna, non "si azzera" al suolo ad una distanza di 100 m dalla linea, ma tenendo conto che la DPA assima per questo tipo di impianti è 84 m (fonte TERNA) si ha che a quella distanza il campo magnetico è inferiore all'obiettivo di qualità di 3  $\mu$ T (ai sensi del D.P.C.M. 8/7/2003).

Nel RA è indicato che nessuna pertinenza delle Leopoldine ricade all'interno del buffer di 200 m costruito intorno alle linee elettriche.

In merito alle officine, il documento curato da ENEL8 "Linea Guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al DM 29/5/2008 - Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche" afferma che la DPA e sicuramente interna alla cabina se sono rispettate le seguenti distanze dal perimetro esterno, non interessato dalle fasce di rispetto delle linee in ingresso/uscita:

- 14 m dall'asse delle sbarre di AT in aria;
- 7 m dall'asse delle sbarre di MT in aria.

Visti i vincoli che le infrastrutture di produzione e trasporto dell'energia comportano per l'introduzione di fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/5/2008, fasce dove non sono possibili merito alla compatibilità rispetto a quanto indicato nel D.P.C.M. 8/7/2003.

Per quanto sopra, si propone che sia aggiornata la scheda anagrafica predisposta per ogni singola Leopoldina e pertinenze, inserendo la presenza di elettrodotti (linee/officine) nel raggio di 100 m; in caso positivo la scheda sia corredata con il dato cartografico riportante la linea; nella successive fasi di attuazione del PdP il Comune dovrà acquisire dal gestore l'estensione della DPA.

• Inquinamento acustico: la documentazione presentata contiene un accenno a questo tipo di inquinamento, facendo riferimento al PCCA dei Comuni interessati dal progetto. Per gli aspetti del rumore dovrà essere recepito ed eventualmente aggiornato il quadro conoscitivo di cui al PCCA, in particolare evidenziando le principali criticità rappresentate dalle infrastrutture di trasporto e da attività ad alto impatto acustico e zone industriali/artigianali (si rimanda al riguardo al Regolamento regionale n. 2/R/2014).

In particolare, per quanto dichiarato nel Rapporto Ambientale, si ha che:

- 736 Leopoldine ricadono in III classe acustica;
- 46 Leopoldine ricadono in II classe acustica;
- 188 Leopoldine ricadono in IV classe acustica.

Nel RA è indicato che le destinazioni previste dal PdP non sono in conflitto con le relative classi acustiche delle Leopoldine. Si osserva che andrà condotta una verifica della coerenza delle previsioni con il PCCA, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 al Regolamento regionale n. 2/R/2014, tenendo conto, sulla base del quadro conoscitivo, degli aspetti acustici attraverso la idonea collocazione dei recettori soggetti al rumore.

Valgono le seguenti prescrizioni alla edificazione/cambiamento di destinazione d'uso:

- in vicinanza di infrastrutture di trasporto, ai sensi del D.P.R. 142/2004 (strade), come previsto dal Regolamento regionale n. 2/R/2014 (punto 3.6 dell'Allegato 3);
- in vicinanza di zone industriali (Regolamento regionale n. 2/R/2014, punto 3.4 dell'Allegato 3).

Inoltre si sottolinea che le modifiche eventualmente previste in merito alla destinazione d'uso degli edifici da recuperare dovranno essere congruenti con il PCCA della zona in esame, altrimenti dovranno essere previste variazioni al PCCA da parte dei singoli Comuni. In particolare si ricorda che laddove si proceda a cambi di destinazione d'uso di manufatti in prossimità di infrastrutture gli interventi di risanamento acustico sono a carico dei proponenti.

Informazioni sugli interventi di risanamento acustico previsti dai gestori possono essere reperiti presso i Comuni territorialmente competenti.

Per quanto sopra, si propone di aggiornare la scheda anagrafica predisposta per ogni singola Leopoldina e pertinenze, inserendo la classificazione acustica (secondo PCCA vigente del Comune), corredata la scheda con il dato cartografico riportante il PCCA e con l'individuazione delle infrastrutture di trasporto (con relative fasce di rispetto almeno per RFI, A1, Strade regionali/provinciali, Strade ANAS).

#### **OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO**

Nel RA paragrafo 2.3 è stato fatto riferimento alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile come richiesto nel contributo ARPAT alla fase preliminare.

#### **VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE**

Alla luce di quanto riportato nella premessa della Parte III del RA, si evidenzia che al fine di valutare gli effetti degli interventi oggetto del PdP, in particolare quelli connessi al recupero del patrimonio edilizio

rappresentato dalle Leopoldine, occorre considerare che la qualificazione e quantificazione degli impatti "a regime" sarà strettamente connessa alle funzioni alle quali gli edifici recuperati saranno destinati, la cui individuazione e demandata al successivo recepimento del PdP negli atti di pianificazione urbanistica di competenza dei singoli comuni.

Tenuto conto che le norme del PdP indicano un ampio spettro di possibili destinazioni d'uso per gli edifici recuperati (residenziale, turistico-ricettivo, terziaria, agricola), ad ognuna delle quali possono essere attribuiti impatti diversi, la valutazione degli impatti del PdP ipotizza nel RA uno scenario con la seguente ripartizione delle funzioni, *equivalente ad un carico complessivo equivalente a circa 5.000 abitanti*: 60% residenziale, direzionale e di servizio, piccolo commercio; 40% turistico ricettivo.

Per considerazioni specifiche sul merito di quanto riportato nel RA sugli effetti e le misure di mitigazione, si veda il paragrafo RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI FORNITE IN FASE PRELIMINARE.

In generale inoltre si ritiene opportuno che le NTA del PdP contengano indicazioni puntuali di maggior dettaglio relativamente alle possibili funzioni ed utilizzi degli edifici recuperati, che dovranno essere recepite dai Comuni per la parte pertinente ed in relazione alle funzioni ed utilizzi individuati negli atti di pianificazione di loro competenza. Si raccomanda in particolare di intervenire sul Capo V delle NTA "Condizioni alla trasformabilità derivanti dalla VAS", inserendo espliciti riferimenti all'utilizzo dei così detti *Criteri Ambientali Minimi*<sup>9</sup>, definiti con decreti ministeriali, i quali, benché destinati all'applicazione su interventi pubblici, possono costituire valido e attuale riferimento tecnico anche per interventi d'iniziativa privata sia in fase di progettazione che di cantierizzazione e realizzazione delle ristrutturazioni, con l'obiettivo di ottimizzarne la sostenibilità ambientale. Tali indicazioni, già fornite nel contributo ARPAT alla fase preliminare, non risultano essere state recepite negli elaborati esaminati.

Si riportano di seguito alcuni esempi di possibile applicazione dei CAM che potrebbero essere recepiti al Capo V delle NTA e integrate con altre, previa specifica valutazione della pertinenza ed applicabilità al contesto d'intervento ed alla tipologia di interventi di ristrutturazione previsti dal PdP.

Per la Risorsa idrica - Prelievi, consumi e fabbisogni idrici potrebbe essere inserita la possibilità di riferirsi alle indicazioni e prescrizioni riportate al par. 2.3.4 del D.M. 11/10/2017 (CAM Edilizia), ed in particolare:

- la raccolta delle acque piovane per uso irriguo e/o per gli scarichi sanitari, per quanto tecnicamente possibile, attuata con impianti realizzati secondo la norma UNI/TS 11445 Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano – Progettazione, installazione e manutenzione e la norma UNI EN 805 Approvvigionamento di acqua – Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici o norme equivalenti (come già rilevato in merito dell'osservazione n. 18 del NURV alla fase preliminare);
- l'impiego di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua;
- l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 l e scarico ridotto di massimo 3 l;
- per gli edifici non residenziali deve essere inoltre previsto un sistema di monitoraggio dei consumi idrici.

Riguardo al contenimento dei consumi termici e delle emissioni in atmosfera si constata che nelle NTA art. 10 c. 4 e alla pag. 107 del RA viene fatto riferimento solo agli obblighi di legge, dettati dal D.M. 26/6/2015 sulle prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici e dal D.Lgs. 28/2011 sull'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili. In relazione al paragrafo 3.3.5 – *energia* del RA, si prende atto che alcune tipologie di edifici facenti parte delle Leopoldine (indicati a pag. 107 del RA) non sono soggette alle prescrizioni minime di fonti rinnovabili (ex D.Lgs. 28/2011) poiché riferibili a costruzioni a carattere storico e artistico. Per le altre tipologie di edifici potrebbe essere inserita nel Capo V delle NTA la possibilità di riferirsi alle indicazioni e prescrizioni riportate al paragrafo 2.3.3 *Approvvigionamento energetico* del D.M. 11/10/2017 (CAM Edilizia).

Sempre rispetto ai contenuti del Capo V delle NTA si ritiene inoltre opportuno che:

- siano inseriti espliciti riferimenti all'applicazione, ad un livello più generale comprendente l'intera gestione aziendale, del Programma d'azione obbligatorio previsto al Titolo IV bis della Regolamento regionale n. 46/R/2008 e smi per le "Zone vulnerabili da nitrati";
- relativamente alla gestione dei rifiuti:
  - sia specificato che preventivamente agli interventi di demolizione selettiva siano individuati i materiali ed i componenti edilizi che - previo smontaggio - possono essere riutilizzati negli interventi di ristrutturazione, anche prevedendo un minore impegno prestazionale o un fine estetico;
  - sia inserito il riferimento normativo al D.P.R. 120/2017 per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;
  - sia raccomandato di riferirsi per gli aspetti tecnici relativi alla cantierizzazione degli interventi di ristrutturazione ed alla connessa gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione alle "Linea Guida su modalità operative per la gestione e il controllo dei rifiuti da attività di costruzione & demolizione" contenute nella Delibera n. 89 del Consiglio Federale SNPA10.

Nel RA al sottoparagrafo 3.2 viene presentata la metodologia MINERVA che dovrebbe avere lo scopo di valutare l'efficacia delle norme sotto il profilo degli effetti positivi per la tutela delle risorse e sotto il profilo degli effetti negativi indotti dalle trasformazioni. Viene affermato che la disciplina del PdP è stata sottoposta a tale valutazione nel corso della sua stesura; vengono presentate alcune tabelle con gli esiti numerici delle valutazioni degli scenari presi successivamente in esame (dal primo al quinto scenario, quello definitivo). Viene poi fatto rimando all'Allegato A al RA per il report sul quinto scenario.

Riguardo a quanto riportato nella documentazione si osserva che nell'Allegato A non è argomentato come sono stati assegnati i punteggi (dei quali non è definita la scala) ai vari indici (COERENZA, RIFERIMENTI AL QUADRO CONOSCITIVO, ecc), dei quali non sono descritte le varie voci che li compongono (ad esempio "Riferimenti tavola QC", "Riferimenti indicatore QC", "Riferimenti coefficiente numerico indicatore QC"). Pertanto non è possibile alcun commento ai risultati di tale valutazione.

Inoltre si osserva che:

- nell'Allegato A non è indicato come si passi dai valori attribuiti agli effetti di ciascun articolo delle NTA (ciascuno espresso con un valore unico complessivo) ai valori riportati nella tabella finale di pag. 41 (declinati su ciascuna delle risorse ambientali interessate);
- i dati riportati nella tabella a pag. 41 dell'Allegato A e a pag. 104 del RA, pur dovendo essere riferiti allo stesso scenario, non risultano gli stessi, anche se le medie finali coincidono;
- il punteggio della voce "Coerenza interna orizzontale" (che ai sensi del Regolamento regionale n. 15/R/2019 rende conto della valutazione della coerenza tra gli obiettivi specifici, le azioni e i risultati attesi del PdP) è indicato, per ogni articolo delle NTA analizzato, pari a zero;
- come segnalato per le osservazioni n. 15 e 20 del NURV, nell'Allegato A è riportato un testo di *alcuni* articoli della disciplina che non coincide con il testo delle NTA presentato (*Elaborato P\_02 Norme Tecniche di Attuazione (art. 19 L.R. 65/2014 - Giugno 2019)*). Dovrebbe essere chiarito l'oggetto su cui è stata effettuata la valutazione.

Infine si segnala che nell'Allegato A viene fatto riferimento ad uno "Scenario 4", mentre nel RA (pag. 104) è indicato che l'Allegato A descrive il quinto scenario; considerando che dovrebbe trattarsi di un refuso e opportuno che sia corretto il riferimento.

#### SISTEMA DI MONITORAGGIO

Nel RA si afferma *Considerato che di per sé l'attuazione del Piano non comporta impatti negativi su alcuna variabile ambientale, appare opportuno verificare e monitorare la corretta implementazione delle direttive e delle prescrizioni individuate, in relazione alle pressioni ambientali più significative.*

In merito a quanto riportato nel RA sul ruolo di ARPAT preme precisare che eventuali apporti di ARPAT per l'implementazione del monitoraggio del PdP che esulino dalle attività istituzionali di ARPAT, dovranno essere oggetto di specifico successivo accordo in quanto (ai sensi della L.R. 30/2009 e della vigente Carta dei Servizi dell'Agenzia) trattasi di attività "istituzionale non obbligatoria" (INO).

In merito agli indicatori proposti:

- per le risorse idriche, visto anche quanto indicato nel RA, si suggerisce di integrare con:
    - estensione della rete fognaria a seguito dell'attuazione del PdP (espressa in km ulteriori realizzati per allacciamento delle Leopoldine in rapporto al numero di km totali);
    - variazione del numero di allacciamenti ulteriori di Leopoldine alla rete fognaria già esistente in rapporto al numero di allacciamenti totali;
    - incremento della % di carico complessivo depurato in agglomerati urbani con popolazione superiore a 2.000 abitanti;
    - estensione della rete acquedottistica a seguito dell'attuazione del PdP (espressa in km ulteriori realizzati per allacciamento delle Leopoldine);
    - variazione del numero di utenze servite da acquedotto (da distinguere per acquedotto del servizio idrico integrato e acquedotto consortile) in rapporto al numero di utenze totali e variazione del numero di utenze servite da pozzo in rapporto al numero di utenze totali;
    - variazione del numero di nuovi pozzi autorizzati a seguito dell'attuazione del PdP in rapporto al numero totale.
  - per la qualità dell'aria e le emissioni di inquinanti si prende atto che non sono individuati indicatori elaborati dall'IRSE riferiti a gas serra, come invece richiesto nel contributo ARPAT alla fase preliminare (osservazione n. 8 del NURV). Si concorda nell'identificare, per quanto attiene un indicatore riferito ai gas serra, quello relativo alla "Produzione di energia da fonti alternative"; tuttavia, in luogo del numero di impianti, si ritiene utile considerare l'incremento della produzione a seguito dell'attuazione del PdP e riferito all'ambito di intervento (espresso in kWh prodotti). Si suggerisce inoltre di integrare con:
    - emissioni annue/abitante di anidride carbonica e/o consumi finali di energia per settore (ad esempio: residenziale) in Ktep, espresse sempre in termini di variazione rispetto alla situazione iniziale (quest'ultima da fissare, in quanto non ci sono dati a riguardo nel RA) in seguito dell'attuazione del PdP;
    - Incremento del numero dei fruitori/anno dei percorsi ciclo-pedonali.
- n generale si osserva che gli indicatori dovrebbero essere descritti nel dettaglio, facendo riferimento alle relative modalità di calcolo nonché alla fonte dalla quale provengono i dati utilizzati.  
Si suggerisce infine di coinvolgere nella raccolta dei dati di monitoraggio i Comuni, che dovrebbero a tale scopo impostare il monitoraggio dei piani che riceveranno il PdP.

Allegato 1 – Tabella 1: elenco stazioni SRB/RTV ricadenti nell'ambito omogeneo delle Leopoldine

Allegato 2 - Tabella estraibile della banca dati zone vulnerabili ai nitrati **al link**  
<http://www.arpad.toscana.it/datiemappe/banche-dati/banca-dati-delle-zone-vulnerabili-ai-nitrati>

3	Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti	<p>Il Settore evidenzia quanto segue in riferimento alle tematiche ambientali:</p> <p><u>Inquinamento acustico</u>  Si ricorda la normativa di riferimento di interesse: I. 447/1995, I.r. 89/98, DPCM 14/11/1997, DPCM 5/12/1997, DGR 857/2013, DGR 1018/2017  Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione si ricorda il PAER, a livello regionale, e i PCCA dei Comuni interessati a livello locale.  Nel Rapporto Ambientale è riportato tra i possibili impatti (par 4.4, 4.5) il disturbo derivante dalla movimentazione dei mezzi e dalle lavorazioni (par 4.4., par 4.5).  Riguardo alla compatibilità degli interventi del Progetto di Paesaggio con la zonizzazione acustica di cui al vigente PCCA, le aree interessate risultano (par 2.2.9) prevalentemente caratterizzate di classe III e non vi è presenza di aree in classe VI, ove non è ammessa la presenza di unità immobiliari ad uso abitativo.</p> <p><u>Inquinamento elettromagnetico</u>  Si ricorda la normativa di riferimento di interesse: I. 36/2001, DPCM 08/07/2003, DM 29/5/2008  Si ricorda che in fase progettuale degli interventi di recupero edilizi dovrà essere verificata la compatibilità degli stessi rispetto alla presenza di elettrodotti, valutata nel RA solo in maniera del tutto approssimativa (mappa del paragrafo 3.1.10), e, relativamente alle connesse fasce di rispetto, la sussistenza di edifici con destinazioni d'uso che possano comportare una permanenza umana prolungata non consentita (L. 36/2001 art 4 comma 1 lettera h).</p> <p>Gli interventi edilizi dovranno essere inoltre conformi con quanto previsto dalle norme tecniche nazionali (DPCM 5/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi) e regionali (DGR 1018/2017 Approvazione linee guida per l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 5/12/1997 ed azioni in caso di non conformità) in materia di requisiti acustici passivi.  Per la sua attuazione è stato già fissato (DIR. UE 2018/2001), un obiettivo europeo a breve (2030) di almeno il 32% del consumo finale di energia da rinnovabili.  Ma soprattutto, come da Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy", gli accordi comportano zero emissioni di CO2 al 2050, con la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di consumo energetico da rinnovabili al 2050.</p> <p>Al riguardo la Proposta di "Piano nazionale energia e clima", di prossima approvazione, fissa l'obiettivo di "decarbonizzazione profonda entro il 2050" puntando soprattutto sulla fonte solare e, di seguito, eolico: per il fotovoltaico mira al 2030 da 19 mila MW a 50 mila MW, mentre per il 2050 i numeri (ancora da fissare) dovranno seguire la necessità di quadruplicare la produzione da FER (in attesa di un nuovo PAER, uno studio del 2018 "Toscana green 2050", promosso dalla Giunta regionale - DGR 1277/2017, stima una necessità di fotovoltaico in Toscana da 0,9 TWh a 15-20 Twh al 2050).  Per il solare, a fronte dell'enorme incremento richiesto/previsto, l'approccio, ispirato alla riduzione del consumo di territorio, è indirizzare l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc... in quanto il resto di potenza necessaria richiederà campi fotovoltaici in suolo agricolo.  A fronte di quanto sopra sarebbe opportuno approfondire, nel caso di un programma regionale esemplare di recupero, una mera esclusione, senza alcuna compensazione, dai minimi obblighi in materia di FER contenuti nel DLgs 28/2011 art.11.</p> <p><u>Componente aria</u>  In riferimento alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni edilizie dei Comuni interessati si ricorda quanto previsto all'art.8 comma 1 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) approvato con delibera n. 72/2018:  "E' vietato installare generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con qualità inferiore alle quattro stelle ai sensi del decreto ministeriale del 7 novembre 2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide) in adempimento a quanto previsto dall'articolo 290 del d.lgs. 152/2006. "</p> <p><u>Componente rifiuti</u>  1) Al paragrafo "2.2.8.1. Sistema di raccolta e smaltimento-Impianti di gestione dei rifiuti" (pag 73 del Rapporto ambientale) si legge "La mappa localizza gli impianti presenti nell'ambito di progetto, individuato grossomodo dal cerchio rosso"... "Il servizio assolve pienamente alle esigenze dell'ambito". Non è chiaro a quali impianti ci si riferisca (tipologia di trattamento, rifiuti trattabili ecc) e quali valutazioni siano state condotte considerato che:  - la mappatura riporta impianti di gestione rifiuti autorizzati per operazioni di trattamento e tipologia di rifiuti trattabili diversi e non necessariamente correlabili con l'intervento previsto;  - il servizio di gestione dei rifiuti urbani in Regione Toscana è organizzato sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di dimensioni sovra-provinciali. Con riferimento specifico all'area interessata, l'Autorità di ambito AATO Toscana Sud (ente rappresentativo dei comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale) svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della I.r. 69/2011 operando per il conseguimento dell'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani all'interno del proprio territorio.  A tal fine la competente AATO svolge attività regolatoria nei confronti del gestore unico affidatario del servizio di gestione rifiuti (SEI Toscana srl) assicurando la gestione dei rifiuti urbani sulla base di una rete integrata d'impianti dislocati su tutto il territorio di competenza.</p> <p>2) Con riferimento al paragrafo "3.1.8 Rifiuti" (pag 95 del Rapporto ambientale) nel quale si legge che "Considerando la capacità del sistema di smaltimento dei RU e i buoni livelli di raccolta differenziata</p>
---	---	--

	<p>evidenziati nell'area oggetto di valutazione, l'incidenza complessiva del carico aggiuntivo di 5000 abitanti equivalenti, data la produzione annua procapite di circa 570 Kg/ab, non incide in modo significativo sulla capacità del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti.", si ricorda che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 2017 n.13/R, all'art 13 dispone che: a) "I comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale."; b) "I comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006 , a collocare contenitori differenziati per tipologia: a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo; b) nelle strutture di commercio al dettaglio."</p> <p>Per la sua attuazione è stato già fissato (DIR. UE 2018/2001), un obiettivo europeo a breve (2030) di almeno il 32% del consumo finale di energia da rinnovabili.</p> <p>Ma soprattutto, come da Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy", gli accordi comportano zero emissioni di CO2 al 2050, con la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di consumo energetico da rinnovabili al 2050.</p> <p>Al riguardo la Proposta di "Piano nazionale energia e clima", di prossima approvazione, fissa l'obiettivo di "decarbonizzazione profonda entro il 2050" puntando soprattutto sulla fonte solare e, di seguito, eolico: per il fotovoltaico mira al 2030 da 19 mila MW a 50 mila MW, mentre per il 2050 i numeri (ancora da fissare) dovranno seguire la necessità di quadruplicare la produzione da FER (in attesa di un nuovo PAER, uno studio del 2018 "Toscana green 2050", promosso dalla Giunta regionale -DGR 1277/2017, stima una necessità di fotovoltaico in Toscana da 0,9 TWh a 15-20 Twh al 2050).</p> <p>Per il solare, a fronte dell'enorme incremento richiesto/previsto, l'approccio, ispirato alla riduzione del consumo di territorio, è indirizzare l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc... in quanto il resto di potenza necessaria richiederà campi fotovoltaici in suolo agricolo.</p> <p>A fronte di quanto sopra sarebbe opportuno approfondire, nel caso di un programma regionale esemplare di recupero, una mera esclusione, senza alcuna compensazione, dai minimi obblighi in materia di FER contenuti nel DLgs 28/2011 art.11.</p>
<p>4 Settore Tutela della Natura e del Mare – Contributo reso anche ai fini della Valutazione d'Incidenza</p>	<p>Il Progetto di paesaggio "Leopoldine in Val di Chiana" ha lo scopo di incentivare il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del sistema insediativo della bonifica granducale della Val di Chiana; per dare operatività a questo obiettivo, la Regione Toscana ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con i Comuni interessati dell'Ambito n.15 "Piana di Arezzo e Valdichiana":</p> <p>Gli obiettivi e la disciplina del Progetto "Leopoldine in Val di Chiana" per dare atto della loro coerenza con il PIT e della coerenza interna del PdP, sono trattati sia con il Tema 1 "Il Territorio" – Il territorio della bonifica e il paesaggio agrario - e successivamente il Tema 2 "Il Costruito" –Le Leopoldine e gli annessi.</p> <p>Si rileva in generale nel Rapporto Ambientale e più in particolare nel par. Parte IV- Valutazione di incidenza sui siti della Rete Natura 2000 che la disciplina inerente le Riserve e quella inerente i Siti Natura 2000 è stata trattata congiuntamente.</p> <p>Si tratta di due normative differenti in quanto la tutela che attiene alla Riserva è relativa alla presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche naturalisticamente rilevanti che devono essere organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi (art.4 l.r.30/2015), mentre il Sito Natura 2000 oltre a essere parte di una rete ecologica europea contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o/e una specie in uno stato di conservazione soddisfacente che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica (art.6 l.r.30/2015).</p> <p>Più in generale si può attribuire alle Riserve l' obiettivo di valorizzazione e promuovere il territorio mentre ai Siti Natura 2000 quello di conservarlo.</p> <p>La disciplina relativa alle Riserve prevede:</p> <p>- in base all'art.49 della l.r.30/2015 il regolamento per l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva ed in particolare al c.7 si conforma per quanto attiene alla tutela del paesaggio, al piano paesaggistico contenuto nel PIT di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014 - in base all'art. 52 della l.r.30/2015 nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle Riserve naturali regionali</p> <p>La disciplina relativa ai Siti Natura 2000 prevede: - In base all'art.87 e 88 della l.r.30/2015 che gli atti i Piani e programmi della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e gli interventi e progetti che vengono realizzati su tale territorio devono essere sottoposti a un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo (Vinca).</p> <p>Si riporta di seguito le Riserve e i Siti Natura 2000 che si sovrappongono al territorio definito Progetto di paesaggio "Leopoldine in Val di Chiana" (di seguito P.d.P.).</p> <p><u>Due Riserve naturali regionali:</u></p> <p>Ponte a Buriano e Penna (AR) Codice Regionale: RPAR02 - Codice Ministeriale:EUAP0398 Regolamento della Riserva: approvato con D.C.P. n. 79 del 23/06/2003 e n. 101 del 26/11/2008 All'interno del territorio del P.d.P. insistono 5 edifici della bonifica – Tema 2 schedati e classificati (riportati nel Documento preliminare sia con la schedatura del Comune che con quella del regolamento della Riserva.)</p> <p>Lago di Montepulciano (SI) Codice Regionale:RPSI08 - Codice Ministeriale:EUAP0394 Regolamento Riserva: approvato con D.C.P. n. 114 del 27/09/1999</p>

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page, including a large stylized signature at the top and several smaller initials below.

Nella Riserva di Montepulciano non insistono edifici classificati dal P.d.P.

Due Siti della Rete Natura 2000:

ZSC -ZPS - IT5190008 Lago di Montepulciano designata: - in base alla Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE, con D.M. 24/05/2016 e alla Direttiva Uccelli n.2009/147/CE.

ZSC - IT5180013 Ponte a Buriano e Penna designata: - in base alla Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE, con D.M. 24/05/2016

Di norma anche se i territori delle Riserve coincidono con i Siti, tale sovrapposizione deve essere analizzata separatamente in quanto la disciplina relativa alle Riserve deve essere definita nella parte relativa alle caratteristiche ambientali- valutazione degli impatti ambientali paragrafi II e III del R.A , mentre la disciplina relativa ai Siti è trattata nella Valutazione di incidenza.

Pertanto, sulla base della disciplina sopra riportata si ritiene necessario apportare le opportune modifiche non solo al Rapporto Ambientale ma a tutti gli allegati al progetto quando la trattazione congiunta può generare difficoltà nell'applicazione delle differenti discipline.

Per non rettificare troppo il R.A. si suggerisce di suddividere il paragrafo IV in due sottoparagrafi uno relativo alla disciplina delle Riserve Naturali regionali e l'altro Valutazione di incidenza sui Siti Natura 2000 e inserire nei paragrafi II e III, dove è necessario, solo riferimenti al paragrafo Riserve.

Osservazioni di carattere generale:

- Riportare la dizione Riserva naturale regionale e non provinciale in tutti i documenti facenti parte del P.d.P.; a seguito del trasferimento delle competenze dalle Province alla Regione dal 2016 le Riserve sono divenute di competenza regionale.

- Riportare la dizione misure di conservazione delle ZPS e ZSC e non misure di protezione sia nel R.A. che nelle Norme di attuazione ed in generale in tutti i documenti del P.d.P.;

- Pg.124 del R.A. cancellare refuso: Servizio Conservazione della Natura - U.O. Aree Protette Pagina 2 di 26 Regolamento Riserve Naturali Valle dell'Inferno e Bandella e Ponte Buriano Penna Testo coordinato Delibere C.P. n.79/2003, n. 25/2008 e n. 101/2008

-La scheda-tipo che deve essere compilata dal Comune deve riportare un campo relativo alle Riserve dove evidenziare il livello di intervento ammesso e di conseguenza inserire tale riferimento anche nelle Norme di attuazione art.9 c.5.

Osservazioni

Si riportano, a seguito di quanto detto, alcune osservazioni sul R.A. ritenute indispensabili ad una migliore comprensione:

- A pg.19 Tema1- Il territorio- invariante II - i caratteri ecosistemici del paesaggio Le norme che riguardano i caratteri eco sistemici sono riportate nell'articolo 6 e non 7.

- Alla fine del paragrafo Specifiche prescrizioni ...

Inserire: per interventi da realizzare nel territorio del P.d.P. che si sovrappongono ai Siti Natura 2000 è necessario predisporre un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo (art.87 e 88 l.r. 30/2015);

Inserire: qualsiasi intervento da realizzare nel territorio del P.d.P. che si sovrappone alle Riserve Naturali regionali deve essere conforme al regolamento della Riserva e prevedere apposito nullaosta nonché contenere la documentazione utile ai fini del rilascio del vincolo idrogeologico;

Inserire anche nelle Norme Tecniche di attuazione all'art 6 integrando o modificando i commi 8 e 9 e anche all'art.9 capo IV (tema 2) - tutela e valorizzazione paesaggistica del patrimonio edilizio esistente.

-A pg.20 Tema 2- Il costruito –Invariante III – il carattere policentrico...

Inserire: per gli edifici ricadenti nel territorio della Riserva Naturale regionale Ponte a Buriano e Penna osservare la disciplina prevista dal regolamento della Riserva dove sono definiti i livelli degli interventi ammessi;

- A pg 64 - 2.2.4.2. Specie animali e vegetali di interesse conservazionistico

Nel paragrafo si riscontra una incoerenza in quanto il Piano Faunistico Venatorio non si occupa di specie di interesse conservazionistico;

A pg./84 –Par .2.3 Parte III individuazione e valutazione degli impatti significativi

Si legge: ... la necessità di affidare una più compiuta valutazione degli impatti ambientali alla fase successiva di attuazione degli interventi, previo recepimento delle disposizioni del PdP negli strumenti urbanistici comunali, tale da determinare giuridicamente le effettive caratteristiche degli interventi e le relative destinazioni d'uso.

A seguito di ciò è di particolare importanza, per una completa valutazione inserire nel par.3.1 Valutazione degli impatti ambientali del Progetto di Paesaggio (al punto 3.1.4 e3.1.5) e nel par. 3.3 (3.3.2 e 3.3.3) riferimenti alla disciplina contenuta nei regolamenti delle Riserve di Ponte a Buriano e Penna e Lago di Montepulciano o rimandare al sotto paragrafo IV – Riserve.

Parte IV- Valutazione di incidenza su Siti della Rete natura 2000

In relazione alle osservazioni già espresse in precedenza si suggerisce, come già detto, di suddividere il paragrafo IV in due sottoparagrafi uno relativo alla disciplina delle Riserve naturali regionali e l'altro Valutazione di incidenza sui Siti della Rete natura 2000.

Nel ridefinire tali paragrafi dovrà essere posta specifica attenzione a creare due paragrafi omogenei per disciplina specifica salvo ridefinire norme generali per il P.d.P.

In particolare il par.4.3 deve essere riformulato riportando nel paragrafo relativo alle Riserve, la descrizione delle Riserve stesse, le norme specifiche e gli articoli del regolamento nonché gli esiti delle schedature degli edifici inseriti all'interno della Riserva di Ponte a Buriano e Penna dove sono definiti i livelli degli interventi consentiti (vedi schedatura riportata nel Documento Preliminare), mentre nell'altro paragrafo la trattazione riguardante i Siti Natura 2000;

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

	<p>Il livello degli interventi consentiti deve essere integrato anche nelle Norme di attuazione all'art.9.</p> <p>I criteri sviluppati a pg.143 par.4.5 del R.A. quali elementi per la valutazione della significatività dell'incidenza non sempre analizzano in maniera appropriata l'incidenza riportando spesso l'analisi dal punto di vista della disciplina della Riserva ; in particolare l'analisi riportata nel Par.4.5.1 e 4.5.2 - capoverso relativo a Pressione turistica è trattata dal punto di vista della disciplina relativa alle Riserve e non ai Siti; ciò è riportato anche nelle Norme di attuazione art. 11 per entrambe le Riserve; occorrerebbe integrare l'analisi dell'incidenza sulla pressione turistica.</p> <p>Più in generale si suggerisce di riformulare il paragrafo tenendo in considerazione anche gli elementi elencati e descritti per il perfezionamento dello studio di incidenza contenuti nelle osservazioni al Documento preliminare (Determinazione n.1/AC/2019 del NURV) riportati a pg 11 del R.A.</p> <p>Si riporta a tale proposito alcuni riferimenti utili per una successiva valutazione:  D.G.R. 505/18 e relativi allegati dove sono stati formalmente individuati i perimetri di ciascuna delle tipologie di habitat che risultano consultabili dal portale Geoscopio e dall'applicazione web di ricerca e consultazione Habitat nei siti Natura 2000 oltre che scaricabili dal sito della Regione Toscana.  D.G.R.119/2018- "Oggetto L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana".</p> <p>In particolare si ribadisce quanto già definito a Pg.25 del Documento Preliminare:  Il progetto Leopoldine in Val di Chiana non prevede alcuna pista ciclo-pedonale all'interno della ZSC Ponte a Buriano e Penna. In generale il Progetto, nel prevedere la possibilità di completare il sistema dei percorsi ciclo-pedonali che fanno capo alla ciclo-pista già esistente, tiene conto degli interventi già previsti e in fase di realizzazione in modo da integrarsi con essi evitando la sovrapposizione e il cumulo di effetti negativi. Tale precisazione deve essere inserita all'art.8 delle Norme tecniche di attuazione.</p> <p>L'istruttoria eseguita sul paragrafo IV- valutazione di incidenza sui siti della Rete natura 2000, pur con le dovute integrazioni richieste in fase di Documento preliminare non si discosta da quanto già definito in tale documento e mantiene un'impostazione per macro categorie di possibili effetti, rimandando ad una Valutazione di Incidenza successiva.</p> <p>In conclusione nel territorio del Progetto "Leopoldine in Val di Chiana" la formazione di un piano attuativo a livello comunale relativo al Tema 1"Il Territorio" – Il territorio della bonifica e il paesaggio agrario o il rilascio di un titolo abilitativo per l'esecuzione degli interventi di recupero relativo al Tema 2 "I I Costruito" –Le Leopoldine e gli annessi deve sempre essere corredato di apposito Studio di Incidenza ex articolo 5 del d.p.r. 357/1997, almeno in fase di screening, al fine di verificare la persistenza delle connessioni fisiche ed ecosistemiche e le possibili incidenze sui Siti Natura 2000 rinviando la conseguente Valutazione di Incidenza alla autorità competente.</p> <p><u>Osservazioni alle Norme tecniche di attuazione</u>  Le osservazioni relative alle Norme tecniche di attuazione sono state inserite nelle osservazioni al R.A e alla Vinca; si osserva inoltre:  Art.6 direttive c.2 e c.9 - Art.11c.1 lett c)  Inserire la dizione Il Settore competente per le Aree protette e la Biodiversità e cancellare altre dizioni;  Art. 9 patrimonio edilizio esistente delle Leopoldine e delle loro pertinenze In questo articolo deve essere inserita il riferimento ai Regolamento delle Riserve Ponte a Buriano e Penna e Lago di Montepulciano che definiscono sia il livello degli interventi consentiti per i fabbricati (solo per Ponte Buriano e Penna) sia regole generali sul territorio.  Art.10 c.2 lett. a) refuso da eliminare naturali o destinate a usi agricoli, ma svilupparsi in adiacenza a corsi d'acqua o infrastrutture esistenti  Art..11 primo capoverso c.1 e c.2 si ritiene il capoverso inesatto e non pertinente; si suggerisce un'altra formulazione:  Le misure di conservazione (DGR1223/2015) e le norme del Regolamento della Riserva Naturale regionale di Ponte a Buriano e Penna (c.1) e Lago di Montepulciano (c.2) unitamente alle ulteriori misure di mitigazione/prescrizioni derivanti dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale costituiscono condizioni necessarie per le trasformazioni consentite.</p>
--	---

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table, including a large signature at the top, followed by 'du', 'R', 'A', 'B', and another signature at the bottom.

**Considerato che**

Il Rapporto Ambientale (di seguito RA) è strutturato nei seguenti paragrafi:

INTRODUZIONE Iter procedimentale della VAS, soggetti coinvolti, consultazioni

PARTE I - Progetto "Leopoldine in Val di Chiana":

- Obiettivi e contenuti principali del progetto
- Rapporto con altri pertinenti piani e programmi

PARTE II – Stato dell'ambiente, Caratteristiche e problemi ambientali pertinenti al piano

- Identificazione dell'ambito di valutazione
- Caratterizzazione dello stato dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici
- Obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano

PARTE III - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI

- Valutazione del Progetto di paesaggio con la metodologia informatica MINERVA (primo scenario, secondo scenario, terzo scenario quarto scenario, quinto scenario)
  - Misure per eliminare, mitigare o compensare gli effetti ambientali negativi
- PARTE IV – VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000  
PARTE V – INDICAZIONI SU MISURE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE  
ALLEGATO A - Valutazione del Progetto di paesaggio Regionale "LEOPOLDINE in VAL DI CHIANA"  
con la metodologia informatica MINERVA - Scenario quinto

**Nel paragrafo 1** sono richiamati gli obiettivi pertinenti del PIT di tutela e valorizzazione dei paesaggi regionali e gli obiettivi e la disciplina del progetto "Leopoldine in Val di Chiana" per dare atto della coerenza con il PIT e coerenza interna al PdP trattando il TEMA 1 "Il territorio – il territorio della bonifica e il paesaggio agrario e poi il TEMA 2 "Il costruito – Le Leopoldine e gli annessi" .  
Viene esaminata ed evidenziato il coordinamento e l'integrazione del PdP con la seguente pianificazione di settore: PAER, PTA, PRQA, PRB e PRAF e con il PCCA a livello comunale.

**Nel paragrafo 2** viene identificato l'ambito di valutazione con la perimetrazione del territorio interessato su una cartografia in cui sono localizzati gli edifici della bonifica leopoldina; è stato predisposto uno schema uno schema dove si mettono in relazione gli obiettivi del progetto in relazione ai temi T1 e T2 con le componenti ambientali interessate.

In relazione alla caratterizzazione dello stato dell'ambiente sono trattati le seguenti componenti:

risorsa idrica (qualità acque idriche sotterranee, corpi idrici sotterranei, vulnerabilità ai nitrati, reti idriche e impianti di depurazione esistenti e di progetto, carichi inquinanti e scarichi idrici);

suolo (aree produttive dismesse/degradate, aree di cava, pericolosità idraulica/rischio alluvioni, siti interessati da procedimento di bonifica, aspetto geologico e sismico, caratterizzazione e classificazione geomorfologica);

ecosistemi e paesaggio agrario (stato di frammentazione delle aree agricole, specie animali e vegetali d'interesse conservazionistico, patrimonio boschivo, semplificazione della maglia agraria);

insediamenti e infrastrutture (insediamenti storici, viabilità storica, dotazione di percorsi ciclopedonali, stato di conservazione delle Leopoldine, artificializzazione del suolo);

aria e fattori climatici (dati di monitoraggio qualità dell'aria – emissioni inquinanti in atmosfera e di gas effetto serra);

energia (produzione di energia da fonti alternative, consumi, consumi energia termica);

rifiuti (sistema di raccolta e smaltimento produzione di RU indifferenziati e differenziati);

clima acustico (livelli di esposizione potenziale sulla base della classificazione acustica, campi elettromagnetici, elettrodotti e impianti esistenti sul territorio);

beni culturali e paesaggistici (presenza di ambiti territoriali soggetti a vincolo paesaggistico).

Sono enucleati gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al PdP in relazione alla strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e all'Agenda 2030.

**Nel paragrafo 3** viene svolta la valutazione degli effetti del PdP in riferimento alle componenti e risorse sopra menzionate; in particolare viene svolta la valutazione delle NTA del PdP con la metodologia informatica MINERVA su cinque diversi scenari di riferimento della disciplina.

Al paragrafo 3.3 sono indicate le misure di mitigazione e compensazione relative alle risorse che hanno presentato effetti negativi a seguito dell'esito della valutazione.

**Il paragrafo 4** è relativo alla Valutazione d'incidenza sui Siti Natura 2000

**Nel paragrafo 5** sono previste le misure di monitoraggio ambientale e proposto il sistema degli indicatori in riferimento al Tema 1 "Il Territorio" e al "Tema 2 "Il Costruito".

**esprime, a voti unanimi dei presenti,  
il seguente parere motivato**

Il PdP si configura come attuazione del PIT-PPR ed in particolare è finalizzato a promuovere l'attuazione degli obiettivi generali relativi alle invarianti strutturali del PIT e degli obiettivi di qualità dei singoli ambiti attraverso concrete applicazioni progettuali.

Il PdP è pertanto collegato in modo intrinseco ad obiettivi di tutela ambientale, territoriale e paesaggistica; il presente parere è quindi orientato a fornire indirizzi per il perfezionamento degli atti adottati afferenti il progetto stesso, la disciplina e il quadro valutativo in coerenza con gli esiti della valutazione ambientale.

### 1) Revisione disciplina di PdP incongruenze ed errata corrige

**1a)** Si segnala la discrepanza tra i riferimenti riportati nel RA a pag. 18 per l'INVARIANTE I - I CARATTERI IDROGEOMORFOLOGICI DEI BACINI IDROGRAFICI E DEI SISTEMI MORFOGENETICI (in cui si fa riferimento all'art. 6 delle NTA) ed i contenuti delle NTA (in cui tale l'argomento è riportato all'art. 5).

La stessa situazione si riscontra per l'INVARIANTE II - I CARATTERI ECOSISTEMICI DEL PAESAGGIO e l'INVARIANTE IV - I CARATTERI MORFOTIPOLOGICI DEI PAESAGGI RURALI. E' opportuno che nel RA siano riportati riferimenti corretti.

**1b)** In generale riguardo a quanto riportato nelle NTA all'art.5 in riferimento ai "caratteri idrogeomorfologici" si osserva che le prescrizioni sono poste in un linguaggio poco chiaro, esprimendo concetti difficilmente quantificabili, come "l'impegno a non effettuare alterazioni di rilevante entità" e "Qualora dimostrate esigenze colturali richiedessero interventi in contrasto con il precedente impegno e qualora questi siano consistenti", senza chiarire nel seguito come i Comuni debbano valutare la rilevanza e la consistenza di tali entità.

**1c)** Si chiede al proponente di tener conto di quanto osservato dal Settore Tutela della Natura e del Mare riguardo a Riserve e ai Siti Natura 2000 prendendo in esame specificatamente quanto indicato ai paragrafi Osservazioni di carattere generale, Osservazioni e Osservazioni alle NTA riportate in premessa (Osservazione 4) con particolare riferimento all'art. 11 primo capoverso capo 1 e 2.

#### 1d) Aspetti puntuali:

- art.9 – manca il comma 4;
- art.10 co.2 lett.a – le ultime due righe "naturali o destinate a usi agricoli, ma svilupparsi in adiacenza a corsi d'acqua o infrastrutture esistenti" non sono collegate al testo del comma;
- il RA riporta in allegato il report di output dell'applicativo "MINERVA" indicando che tale report attiene lo scenario normativo numero 5 mentre all'interno del report viene indicato nel titolo lo scenario normativo numero 4;
- sempre in relazione al report di output dell'applicativo "MINERVA" si rileva che la numerazione delle norme non corrisponde alla numerazione delle norme adottate;
- la scheda 2202 del Comune di Castiglion Fiorentino afferente la leopoldina che riporta il codice regionale 266, sembra riportare carta tecnica, ortofoto e catasto lorenese afferenti ad altra leopoldina;
- Si rileva che a pag. 95 del RA è presente un errore in quanto la percentuale di incremento della popolazione dovrebbe esser dell'ordine del 5% (come peraltro indicato a pag. 85) e non dello 0,5%

### 2) Recepimento delle osservazioni del NURV relative alla fase preliminare

**2a)** Riguardo all'osservazione 8 del NURV, si fa presente che il contesto della qualità dell'aria riferita all'ambito di studio sia sufficientemente rappresentato. Si fa presente che sono disponibili anche dati più aggiornati rispetto al 2015 relativi al Comune di Chiusi e Civitella in Val di Chiana.

**Si propone di aggiornare il quadro conoscitivo del RA prendendo atto dei dati e delle informazioni fornite da ARPAT riportate nelle premesse in calce al presente parere (Osservazione 2).**

**2b)** Riguardo all'osservazione n. 14 del NURV, in relazione al paragrafo 3.3.4 Aria e fattori Climatici del RA si concorda che il rafforzamento del sistema dei percorsi ciclo-pedonali rappresenti un elemento di mitigazione sulla qualità dell'aria. Si fa presente che in relazione a paragrafo 4.5. Valutazione della significatività dell'incidenza sui siti e relative misure di mitigazione del RA (riferito ai siti Rete Natura 2000) si condividono gli accorgimenti proposti al fine di abbattere il materiale particolato all'interno delle aree di cantiere riferite alle attività di demolizione (bagnatura periodica delle superfici, pulizia delle ruote dei mezzi di trasporto e stabilizzazione delle piste di cantiere). **Si evidenzia che sarebbe utile estendere tale misura di mitigazione a tutto l'ambito di intervento del PdP.**

**2c)** Riguardo all'osservazione n. 15 del NURV, riferita alle acque e nello specifico alla richiesta di valutazione sui sistemi di fognatura e depurazione necessari, viene indicato che ne è stato tenuto conto nella Disciplina di Piano all'art.6. In realtà ne nell'art. 5 ne nell'art. 6 sono presenti indicazioni in merito a fognatura e depurazione.

**Al riguardo si sottopongono all'attenzione del proponente le seguenti osservazioni, già segnalate in fase preliminare:**

- sia valutata l'opportunità di ricorrere, ove tecnicamente fattibile, a sistemi di trattamento acque a gestione consortile;
- è necessario che sia riportato nelle NTA e nel RA il riferimento alla normativa regionale di settore, consistente nella L.R. 20/2006 e Regolamento regionale n. 46/R/2008, piuttosto che alle Linee Guida ARPAT del 2005 citate nell'art.10 delle NTA, facendo presente nelle direttive ai Comuni che la scelta dei trattamenti appropriati cui sottoporre le acque reflue deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale;
- non è tuttavia specificato in che modo sarà verificata la messa in pratica di tali misure e ne sarà verificata l'efficacia. Si propone dunque di introdurre indicatori di monitoraggio a riguardo (Osservazione 5 - Sistema di monitoraggio).

**2d)** In generale il RA indica che il presente PdP *"definisce un sistema di direttive rivolte: - al Piano Regionale di Tutela della Qualità delle Acque per la definizione di un'adeguata disciplina di tutela orientata a garantire la riduzione dell'inquinamento chimico delle acque, dovuto ai reflui industriali e civili e all'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura* (pag. 18 e pag. 85) ma non è chiaro in pratica dove siano state fissate ed in cosa consistano tali direttive: all'art. 5 delle NTA riferito ai caratteri idrogeomorfologici le direttive riportate si rivolgono solo ai Comuni. Un accenno al Piano regionale di tutela e contenuto alle pagg. 3 e 6 dell'Allegato A al RA, dove è riportato un testo che non coincide con il testo delle NTA presentato (*Elaborato P\_02 Norme Tecniche di Attuazione - art. 19 L.R. 65/2014 - Giugno 2019*).

**Si ritiene necessario che sia chiarito l'argomento e quale sia il testo definitivo delle NTA, tenendo conto delle osservazioni e suggerimenti esplicitati da ARPAT e riportati nelle premesse - Osservazione n. 2.**

Sempre in merito agli scarichi, nella Parte IV del RA per i siti di Ponte a Buriano e Penna (pag. 146) e del Lago di Montepulciano (pag. 148) viene affermato che *"Data la situazione di vulnerabilità dei corpi idrici si raccomanda il ricorso a parametri più restrittivi di quelli previsti dal Dlgs 152/2006 e dalla normativa correlata offerta dall'art. 24, comma 4, del Regolamento di attuazione. A tale riguardo si ritiene che debba essere chiarito a quale Ente sia indirizzata tale raccomandazione ed in quale atto dovrebbe concretizzarsi, nonché a quale Regolamento di attuazione venga fatto riferimento.*

**2e)** riguardo all'osservazione n. 16 del NURV, riferita alle acque e nello specifico alla zona vulnerabile ai nitrati, nel RA (pag. 8) è indicato che il PdP non prevede lo sviluppo delle attività agricole.

Tuttavia, secondo quanto riportato nelle NTA art. 9 c. 8 lettera i), tra le altre funzioni ammesse sugli edifici delle Leopoldine e sugli annessi vi è ammessa anche la funzione agricola e la vulnerabilità ai nitrati è indicata a pag. 42 del RA tra le componenti ambientali interessate (al proposito si veda quanto riportato al punto 3. Caratterizzazione del contesto ambientale e implementazione del RA).

Più avanti nel RA (pag. 94) viene affermato che *"l'eventuale utilizzo a fini agricoli di edifici oggi in disuso non comporta l'utilizzo di nuovo suolo, dato che il suolo non artificializzato è coltivato pressoché nella sua interezza e non ci sono margini per mettere a coltura ulteriori appezzamenti di terreno oggi allo stato naturale."*

Nelle NTA art. 7 c. 3 viene fatto cenno al rispetto di quanto previsto dal Programma di Azione obbligatorio per le zone vulnerabili ai nitrati di cui al Regolamento regionale n. 46/R/2008 per la gestione delle pratiche di fertilizzazione e degli effluenti di allevamento.

**Rispetto ai contenuti del Capo V delle NTA si ritiene opportuno che il proponente valuti le seguenti integrazioni:**

- siano inseriti espliciti riferimenti all'applicazione, ad un livello più generale comprendente l'intera gestione aziendale, del Programma d'azione obbligatorio previsto al Titolo IV bis della Regolamento regionale n. 46/R/2008 e smi per le "Zone vulnerabili da nitrati";

•relativamente alla gestione dei rifiuti:

1. sia specificato che preventivamente agli interventi di demolizione selettiva siano individuati i materiali ed i componenti edilizi che - previo smontaggio - possono essere riutilizzati negli interventi di ristrutturazione, anche prevedendo un minore impegno prestazionale o un fine estetico;

2. sia inserito il riferimento normativo al D.P.R. 120/2017 per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;

3.sia raccomandato di riferirsi per gli aspetti tecnici relativi alla cantierizzazione degli interventi di ristrutturazione ed alla connessa gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione alle "Linea Guida su modalità operative per la gestione e il controllo dei rifiuti da attività di costruzione & demolizione" contenute nella Delibera n. 89 del Consiglio Federale SNPA10.

**2f)** riguardo all'osservazione n. 17 del NURV, riferita al fabbisogno idrico, le indicazioni del NURV (ricorrere ove tecnicamente possibile a acquedotti consortili e di prevedere modalità costruttive di eventuali nuovi pozzi che garantiscano l'isolamento reciproco delle diverse falde) sono state riportate nel RA (sottoparagrafo 3.3.1) inserendole come misure per eliminare, mitigare o compensare gli effetti ambientali negativi e nell'art. 10 c. 1 lettera a) delle NTA, con l'indicazione di ridurre al massimo l'approvvigionamento tramite pozzi. Non è specificato però in che modo sarà verificata la messa in pratica di tali misure e ne sarà verificata l'efficacia. **Si propone dunque di introdurre indicatori di monitoraggio a riguardo (Si veda quanto indicato al successivo P.to 6 - Sistema di monitoraggio).**

**2g)** riguardo all'osservazione n. 18 del NURV, riferita al consumo di suolo: per i parcheggi di pertinenza degli edifici (art. 9 delle NTA) è prescritto l'uso di *materiali tali da garantire la permeabilità del suolo* ed è prescritto, all'interno dei siti Rete Natura 2000 (art. 11 delle NTA), che non siano realizzate nuove strade di accesso né utilizzati materiali impermeabilizzanti per la riqualificazione di quelle esistenti ed è consentita *la realizzazione, con materiali non impermeabilizzanti, di percorsi a funzione didattica con punti di sosta.*

Al proposito si ricorda che la richiesta del NURV riguardava l'uso di materiale permeabile per la riqualificazione di strade esistenti, le piste ciclo-pedonali e le aree di sosta, non solo per le aree interne ai siti Rete Natura 2000, ma in generale per tutto l'ambito di intervento. A pag. 106 del RA, tra le misure di mitigazione, è comunque scritto che la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali deve avvenire senza produrre nuova impermeabilizzazione del suolo.

**Per fare chiarezza - anche per la successiva fase di recepimento e attuazione demandata ai Comuni - sarebbe utile che l'ambito di applicazione di tali indicazioni (solo all'interno di siti Rete Natura 2000 o in tutto l'ambito del PdP) sia chiarito nelle NTA.**

**2h)** Nelle prescrizioni riportate all'art.5 delle NTA viene affermato che *"nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento della superficie coperta per quantità pari o superiori a 500 m2, dovranno essere previsti impianti di accumulo per l'immagazzinamento e il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate.* Vista l'entità molto elevata della taglia (ampliamenti superiori a 500 m2) e visto che nel RA (pag. 9) è indicato, con riferimento all'art. 9 delle NTA, che *"il progetto consente limitati ampliamenti solo per gli annessi con caratteristiche architettoniche di minore pregio"* tale prescrizione di fatto assume un'incidenza minimale. Una prescrizione che appare maggiormente rivolta alla raccolta ed al riuso delle acque meteoriche allo scopo di ridurre il fabbisogno aggiuntivo derivante dall'attuazione del PdP, con o senza consumo di suolo aggiuntivo, è quella prevista dall'art. 10 c. 1 lettera a) delle NTA: tale prescrizione richiede l'accumulo di acqua meteorica in cisterne e il riutilizzo per usi possibili, e tuttavia è prevista dalle NTA limitatamente alle sole attività turistiche. **Ai fini del risparmio idrico sarebbe utile estendere tali accorgimenti a tutto l'ambito di intervento del PdP.**

**2i)** riguardo all'osservazione n. 20 del NURV, riferita alla manutenzione dei canali di bonifica, viene indicato che ne è stato tenuto conto nelle NTA all'art.6. Nel merito di quanto ivi indicato, si osserva che le prescrizioni fissate nel comma 6 dell'art. 6 sono riferite solo alle aree ricomprese all'interno del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità.

Non è chiaro come l'obiettivo del presente PdP, declinato all'art. 6 delle NTA (*tutelare, riqualificare e valorizzare il corso del Fiume Arno, il denso reticolo idrografico della Val di Chiana, con articolare riferimento alle aree individuate come "corridoio ecologico fluviale da riqualificare" della Carta della Rete Ecologica del PIT*) sia stato declinato in azioni del PdP, almeno per le parti di territorio non ricomprese all'interno del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità.

Nel RA (pag. 85) è indicato che i Comuni potranno *promuovere un accordo di programma per il risanamento idraulico dell'area del PdP Leopoldine insieme all'Autorità di Distretto, a Regione Toscana (Settori Paesaggio, Ambiente, Difesa del Suolo ed Agricoltura) ed ARPAT finalizzato a porre obiettivi raggiungibili di riqualificazione idraulica.* **La previsione di tale accordo di programma non è tuttavia citata né nelle NTA né nella Relazione Generale di Piano.**

### **3) Caratterizzazione del contesto ambientale e implementazione del Rapporto ambientale**

**3a)** In relazione alla caratterizzazione del contesto ambientale si chiede al proponente di valutare, ove ritenuto possibile, l'integrazione del Rapporto Ambientale con gli elementi di quadro conoscitivo e i riferimenti normativi correlati esplicitati nel contributo di ARPAT di cui alla sezione "Caratterizzazione del contesto ambientale" dell'Osservazione n. 2 riportata in premessa.

**Si chiede al proponente di valutare l'integrazione del RA in riferimento ai tematismi risorsa idrica (stato ecologico e chimico dei laghi), suolo (siti interessati da procedimenti di bonifica), qualità dell'aria, campo elettromagnetico (sorgenti a radiofrequenza ed elettrodotti), inquinamento acustico; anche considerando che i dati e le informazioni fornite dall'Agenzia possono risultare utili ai Comuni quale supporto conoscitivo, anche al fine di semplificare i procedimenti urbanistici propedeutici all'ottenimento del titolo abilitativo nelle fasi di recepimento e attuazione del PdP.**

**3b)** Si segnalano al proponente le indicazioni e i riferimenti normativi enucleati nel contributo del Settore Servizi pubblici locali, Energia e Inquinamenti in riferimento ai temi inquinamento elettromagnetico, componente aria e rifiuti, riportate in premessa all'Osservazione 3. Si chiede di valutare l'eventuale integrazione del RA che rappresenta uno strumento di supporto conoscitivo ai Comuni nelle fasi di recepimento e attuazione del PdP, anche al fine di semplificare i procedimenti urbanistici propedeutici all'ottenimento del titolo abilitativo.

**3c)** Ai sensi dell'art.2 delle NTA del PdP i Comuni integrano e modificano i propri strumenti di pianificazione in relazione alla porzione di ambito di propria competenza (comma 1); nelle more del recepimento che attiene all'intera porzione comunale il Comune può procedere attraverso piani attuativi in variante o PAPMAA con valenza di piano attuativo (comma 2). L'art.9 co.7 delle NTA del PdP (direttive) indica che, in caso di recepimento per l'intera porzione di ambito, il Comune compila la Scheda Tipo (Elaborato P\_04 del PdP); si presume che tale attività sia finalizzata:

- ad aggiornare il quadro conoscitivo afferente a ciascuna leopoldina contenuto nelle attuali schede redatte dai Comuni che compongono il quadro conoscitivo del PdP;
- a creare una "omogeneizzazione minima" di conoscenze e di lettura del patrimonio edilizio esistente nell'ambito delle leopoldine.

La scheda tipo contiene anche elementi afferenti ai vincoli ambientali e paesaggistici e una sezione "note" dove poter inserire ulteriori indicazioni e riferimenti.

Considerato che il quadro conoscitivo ambientale contenuto nel RA così come integrato nella Dichiarazione di Sintesi secondo le specifiche sopra indicate costituisce un utile riferimento conoscitivo di base anche per il recepimento comunale e conseguentemente anche per i contenuti conoscitivi da dettagliare nelle singole schede, **si chiede di valutare una integrazione dell'art.9 co.7 indicando che i Comuni, nel redigere la scheda, tengono in considerazione anche gli elementi di quadro conoscitivo ambientale contenuti nel RA ed integrati nella Dichiarazione di Sintesi.**

In generale, seppur non previsto nelle Direttive di cui al comma 7 dell'art.9, in considerazione delle finalità conoscitive della scheda, sarebbe auspicabile una sua compilazione anche nelle more del recepimento o sia in caso di pianificazione attuativa (o PAPMAA) in variante: la scheda infatti deve essere considerata elemento del quadro conoscitivo di cui anche gli strumenti attuativi devono essere corredati nell'ambito delle valutazioni ambientali di competenza.

#### **4) Coerenza con pianificazione di settore**

**4a)** In merito a quanto riportato per il suolo – aree di cava, le informazioni contenute nel RA fanno riferimento al PRAER: si fa tuttavia presente che il Piano Regionale Cave è stato adottato con DCR 61 31.07.2019 ed è stato emesso il parere motivato di VAS del NURV in data 13/11/2019.

A questo proposito si segnala che dalla documentazione cartografica fornita, relativa alla versione adottata del PRC dunque non definitiva, confrontata con la posizione fornita delle Leopoldine nell'ambito del presente procedimento, in taluni casi il perimetro di alcuni giacimenti contenga edifici delle Leopoldine. Trattasi dei seguenti giacimenti:

- Comune di Sinalunga giacimento "Tempora" Scheda or. N.004\_10-1 Atlante iconografico – Elab. P\_03\_248 e giacimento "La Selvarella" Scheda OR. N.027\_7 Atlante iconografico – Elab. P\_03\_228;
- Comune di Castiglion Fiorentino il giacimento "Catelaia", Scheda OR. N.2202 Atlante iconografico Elab. P\_03\_266

**4b)** L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale evidenzia la necessità che venga verificata la coerenza delle previsioni con gli strumenti di pianificazione di competenza dell'Autorità stessa. **Si ritiene in particolare che tale attività debba essere approfondita nelle fasi successive di recepimento e**

**attuazione del PdP: nelle premesse (osservazione n.1) sono riportati gli specifici riferimenti normativi di interesse per il PdP che costituiscono il quadro di riferimento normativo per le verifiche di coerenza richieste.**

## **5) Valutazione d'Incidenza sui Siti Natura 2000**

Prendendo atto di quanto espresso dal Settore Tutela della Natura e del Mare in relazione alle distinte discipline afferenti le Riserve e i Siti Natura 2000, sulla base dell'istruttoria condotta e riportata nelle premesse, a cui si rimanda per le valutazioni di dettaglio (Osservazione 4), si ritiene necessario specificare quanto segue.

**5a)** Si chiede di tener conto in particolare di quanto espresso nella Parte IV- Valutazione di incidenza su Siti della Rete natura 2000 del parere sopra citato.

**5b)** Si suggerisce di suddividere il paragrafo IV del Rapporto Ambientale in due sottoparagrafi: uno relativo alla disciplina delle Riserve naturali regionali e l'altro Valutazione di incidenza sui Siti della Rete natura 2000. Nel ridefinire tali paragrafi dovrà essere posta specifica attenzione a creare due paragrafi omogenei per disciplina specifica salvo ridefinire norme generali per il P.d.P.

In particolare il par.4.3 deve essere riformulato riportando nel paragrafo relativo alle Riserve, la descrizione delle Riserve stesse, le norme specifiche e gli articoli del regolamento nonché gli esiti delle schedature degli edifici inseriti all'interno della Riserva di Ponte a Buriano e Penna dove sono definiti i livelli degli interventi consentiti (vedi schedatura riportata nel Documento Preliminare), mentre nell'altro paragrafo la trattazione riguardante i Siti Natura 2000; Il livello degli interventi consentiti deve essere integrato anche nelle Norme di attuazione all'art.9.

**5c)** In conclusione si specifica che nel territorio del Progetto "Leopoldine in Val di Chiana" la formazione di un piano attuativo a livello comunale relativo al Tema 1 "Il Territorio" – Il territorio della bonifica e il paesaggio agrario o il rilascio di un titolo abilitativo per l'esecuzione degli interventi di recupero relativo al Tema 2 "Il Costruito" Le Leopoldine e gli annessi" deve sempre essere corredato di apposito Studio di Incidenza ex articolo 5 del d.p.r. 357/1997, almeno in fase di screening, al fine di verificare la persistenza delle connessioni fisiche ed ecosistemiche e le possibili incidenze sui Siti Natura 2000 rinviando la conseguente Valutazione di Incidenza alla autorità competente.

## **6) Sistema di monitoraggio**

**6a)** Nel RA si afferma "Considerato che di per sé l'attuazione del Piano non comporta impatti negativi su alcuna variabile ambientale, appare opportuno verificare e monitorare la corretta implementazione delle direttive e delle prescrizioni individuate, in relazione alle pressioni ambientali più significative".

**Si propongono una serie di ulteriori indicatori che potrebbero integrare il sistema di monitoraggio:**

Per le risorse idriche, visto anche quanto indicato nel RA, si suggerisce di integrare con:

- estensione della rete fognaria a seguito dell'attuazione del PdP (espressa in km ulteriori realizzati per allacciamento delle Leopoldine in rapporto al numero di km totali);
- variazione del numero di allacciamenti ulteriori di Leopoldine alla rete fognaria già esistente in rapporto al numero di allacciamenti totali;
- estensione della rete acquedottistica a seguito dell'attuazione del PdP (espressa in km ulteriori realizzati per allacciamento delle Leopoldine);
- variazione del numero di utenze servite da acquedotto (da distinguere per acquedotto del servizio idrico integrato e acquedotto consortile) in rapporto al numero di utenze totali e variazione del numero di utenze servite da pozzo in rapporto al numero di utenze totali;
- variazione del numero di nuovi pozzi autorizzati a seguito dell'attuazione del PdP in rapporto al numero totale.

Per la qualità dell'aria e le emissioni di inquinanti si concorda nell'identificare, per quanto attiene un indicatore riferito ai gas serra, quello relativo alla "Produzione di energia da fonti alternative"; tuttavia, in luogo del numero di impianti, si ritiene utile considerare l'incremento della produzione a seguito dell'attuazione del PdP e riferito all'ambito di intervento (espresso in kWh prodotti).

**6c)** In generale si osserva che gli indicatori dovrebbero essere descritti nel dettaglio, facendo riferimento alle relative modalità di calcolo nonché alla fonte dalla quale provengono i dati utilizzati. Si suggerisce infine di coinvolgere nella raccolta dei dati di monitoraggio i Comuni, che dovrebbero a tale scopo impostare il monitoraggio dei piani che recepiranno il PdP.

## **7) Applicazione sperimentale dell'applicativo MINERVA per la valutazione degli effetti ambientali**

**7a)** Alle NTA del PdP è stato sperimentalmente applicato il software di ausilio per la valutazione degli effetti ambientali denominato "MINERVA" e il relativo Report di output (scenario 5 così come indicato nel RA) costituisce l'Allegato A del Rapporto Ambientale.

Dalla lettura del Report emergono delle incongruenze rispetto alle NTA adottate; in pratica il Report afferisce ad uno scenario di composizione delle norme (definito scenario 5) che presenta delle differenze rispetto alle NTA adottate. Lo stesso problema, come evidenziato nell'osservazione 1, è riscontrabile nel RA dove le valutazioni sembrano afferire a norme non perfettamente aderenti alle NTA adottate: a tale criticità possono essere ricondotte molte osservazioni di ARPAT ripercorse nel presente parere motivato e nelle premesse.

In particolare si segnalano, a titolo non esaustivo, alcuni dei principali temi normativi che sono stati oggetto di valutazione attraverso il software MINERVA ma che non sono presenti nella attuale versione delle NTA:

- rapporto con la pianificazione regionale di settore. Ai sensi dell'art.34 co.2 della Disciplina del PIT-PPR "le politiche regionali di settore concorrono alla definizione e realizzazione dei progetti di paesaggio regionali al fine di favorire la qualificazione e valorizzazione dei paesaggi regionali attraverso azioni multisettoriali e integrate": tale articolo è stato testualmente ripreso nelle NTA del PdP all'art.2 comma 3. In tale ottica le norme valutate richiamano le pianificazioni settoriali regionali (in materia di tutela delle acque, dell'aria ecc.) indicando possibili azioni anche ad esse demandate per conseguire più elevati livelli di tutela delle risorse e/o per contrastare le criticità ambientali in essere nell'ambito di influenza del PdP. Nelle NTA adottate non sono presenti molti dei riferimenti alle pianificazioni settoriali valutati nello scenario 5 con l'applicativo Minerva; per conseguenza non sono chiare le "azioni multisettoriali ed integrate" di competenza delle singole pianificazioni settoriali regionali che concorrono alla realizzazione ed attuazione del PdP.

- rapporto con la programmazione regionale di fondi nazionali ed europei. In attuazione dell'art.34 co.2 della disciplina del PIT-PPR sopra richiamato, la possibilità di attuare gli interventi con il sostegno di risorse afferenti alla programmazione dei fondi nazionali ed europei (ad esempio fondi FESR o FEASR) rientra tra le azioni di tipo integrato che sicuramente conferiscono al PdP valore aggiunto e più elevata probabilità di attuazione. Le NTA adottate, a differenza delle NTA sottoposte a valutazione con l'ausilio dell'applicativo MINERVA, non richiamano l'integrazione e quindi la possibilità di attivare azioni sinergiche con la programmazione regionale dei fondi sopra richiamati.

- la possibilità di attivare accordi di programma. A pag.85 del RA viene richiamata la possibilità da parte dei comuni di promuovere un accordo di programma per il risanamento idraulico dell'area del PdP con il coinvolgimento dell'Autorità di Distretto, della Regione (vari settori) e di ARPAT. Il richiamo al medesimo accordo è presente nelle norme sottoposte a valutazione (art.6 I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici) ma non è presente nel corrispondente art.5 delle NTA adottate.

Gli esiti della valutazione complessiva (output MINERVA) sembrano prefigurare uno scenario di piano con buone performance di sostenibilità complessiva (coefficiente 0,56) e quasi tutte le risorse impattate presentano singoli coefficienti di segno positivo ma, per quanto sopra evidenziato, lo scenario valutato non è lo scenario di piano adottato e pertanto i risultati del MINERVA non sono afferibili alla disciplina adottata.

**Si chiede pertanto di chiarire le motivazioni delle incongruenze sopra riportate anche considerando che l'attuale assetto normativo appare piuttosto debole sotto il profilo della capacità di definire azioni multisettoriali ed integrate a cui debbano concorrere le pianificazioni e programmazioni settoriali ai fini della realizzazione e attuazione del PdP. Si chiede quindi di valutare l'opportunità di recuperare e rafforzare nelle norme questo aspetto ed in ogni caso appare necessario nella Dichiarazione di Sintesi ripercorre l'applicazione del MINERVA al testo definitivo delle NTA e conseguentemente riverificare anche i contenuti del rapporto ambientale.**

**7b)** Si chiede inoltre di chiarire/motivare l'esclusione degli articoli 10 e 11 (Disciplina adottata) dall'applicazione del MINERVA; tali articoli attengono alle misure mitigative delle trasformazioni sia per quanto attiene le risorse in generale (art.10) che per quanto attiene le singole aree dei siti Natura 2000.

**7c)** Si rilevano inoltre altre incongruenze tra le norme sottoposte a valutazione afferenti allo scenario prescelto n.5 e le norme adottate come per esempio il testo dell'"art.9 (art.14 nello scenario 5) Patrimonio

edilizio esistente, delle Leopoldine e delle loro pertinenze": le parti di testo di cui al comma 8 lett.g1-g11 e lett.h1-h8 e lett.i1-i6 risultano fortemente variate rispetto al testo valutato.

7d) L'applicativo MINERVA è stato applicato al PdP in via sperimentale e per la prima volta ad un atto regionale; nel RA viene genericamente illustrata la metodologia che sottende alle valutazioni numeriche ma non appare sufficiente a chiarire tutti gli aspetti, i contenuti e i coefficienti della valutazione attraverso l'applicativo. Le linee guida del software sono in corso di stesura, in attesa di tale riferimento metodologico nella Dichiarazione di sintesi potrebbe essere utile fornire dei chiarimenti soprattutto in merito ai seguenti aspetti:

- assegnazione dei punteggi (dei quali non è definita la scala) alle varie voci contenute nei temi di valutazione: coerenza, riferimenti al QC, fattibilità istituzionale, prescrittività, programmabilità etc;
- descrizione delle varie voci dei singoli temi di valutazione;
- passaggio dai valori attribuiti agli effetti di ciascun articolo delle NTA (ciascuno espresso con un valore unico complessivo) ai valori riportati nella tabella finale di pag. 41 (declinati su ciascuna delle risorse ambientali interessate).

Bonini Anonella 

Mazzotta Daniele 

Moroni Stefania 

Roberti Paolo 

Ceravolo Graziella 

Antongiulio Barbara 

Il Presidente

Arch. Chiodini Carla

